

Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Triennio 2020-2022

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza**

**Adottato in via preliminare con determinazione del
Direttore n. 19 del 03/04/2020 (in attesa di approvazione del testo
definitivo con deliberazione del Comitato di Indirizzo e Controllo)**

**Publicato sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente”**

Indice

SEZIONE I – Premessa e processo di elaborazione ed adozione del PTPC

PREMESSA: Riferimenti normativi e aggiornamento 2019 al PNA

1. OBIETTIVI STRATEGICI E COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (in particolare il PIANO DELLA PERFORMANCE)

2. SOGGETTI ISTITUZIONALI

2.1 SOGGETTI INTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

A) Organi di indirizzo (Direttore e Comitato di indirizzo)

B) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

C) Organismo indipendente di valutazione (OIV)

D) Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

2.2 PROCESSO DECISIONALE

3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1. Contesto interno: Assetto organizzativo dell'IRPET

3.2. Contesto esterno

SEZIONE II – Processo di gestione del rischio

1. AREE DI RISCHIO : La mappatura dei processi (integrazione)

2. IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO

3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE

4.1. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

a. Trasparenza

b. Formazione

c. Tutela del whistleblower

d. Codice di comportamento

e. Altre iniziative

4.2. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

4.2.1. Approfondimento: Affidamenti diretti- analisi del rischio e misure specifiche

4.2.2. Approfondimento: misure specifiche per la gestione di progetti di ricerca finanziati con fondi strutturali

5. MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.

SEZIONE III – Trasparenza

INTRODUZIONE

1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

1.1 Obiettivi strategici (rinvio)

1.2 Ascolto degli stakeholder (c.d. portatori di interesse)

1.3 Trasparenza e protezione dei dati

2. I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

3. DATI DA PUBBLICARE

3.1. Modalità di pubblicazione

3.2. Termini di pubblicazione ed aggiornamento dei dati

4. ACCESSO CIVICO

4.1 L'accesso civico generalizzato (FOIA): caratteristiche e distinzione con accesso civico "semplice"

4.2. Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990

4.3. Procedura di accesso

5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

5.1. Attività di promozione, diffusione e formazione

6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

SEZIONE I – Premessa e processo di elaborazione ed adozione del PTPC

PREMESSA: Riferimenti normativi e aggiornamento 2019 al PNA

Il presente aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'IRPET per il triennio 2020-2022 è predisposto ed adottato in coerenza con il quadro normativo di riferimento e tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA), adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito anche Autorità o ANAC) con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. Secondo quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii, infatti, il PNA costituisce “atto di indirizzo” per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Con l'ultimo aggiornamento, l'ANAC ha ritenuto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni un testo di riferimento nella predisposizione dei propri piani, con l'obiettivo di una semplificazione del quadro regolatorio e di coordinamento con le novità normative e gli indirizzi emersi nel corso degli ultimi anni.

Tale decisione consegue inoltre alla valutazione dei vari PTPCT delle pubbliche amministrazioni, dalla quale emergono luci ed ombre, quest'ultime correlate ad un approccio spesso di tipo più formale che sostanziale, teso più all'adempimento di un compito che ad obiettiva e concreta valutazione del rischio coerente con la struttura, le dimensioni e la mission del singolo ente.

Nell'ottica quindi di fornire un unico strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, è stato elaborato il nuovo PNA che integra e aggiorna le precedenti indicazioni fornite dall'Autorità.

Il PNA 2019, così riformulato, consta di tre allegati. Il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo. Il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria. Il terzo attiene, invece, ai riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Sono dunque questi tre aspetti quelli che devono in particolare essere oggetto di analisi e verifica da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, come espressamente precisato da ANAC, le indicazioni del PNA non devono automaticamente comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, “*il carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi. Un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera, consente di evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.*” (allegato 1 PNA pag. 3).

Nel nuovo Piano vengono poste in evidenza alcune tematiche, da trattare nei piani triennali delle amministrazioni. Nello specifico, vengono segnalati:

- La valutazione del rischio di tipo qualitativo che parte da un'analisi dei rischi adeguata rispetto all'organizzazione e mission dell'ente
- I rapporti con l'ANAC, segnatamente tramite l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dall'Autorità;
- Le relazioni tra PTPCT e performance, coordinando il primo con il contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. Con l'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance e di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- La coerenza tra PTPCT e codice di comportamento;
- La gestione ragionevole e coerente dello strumento della rotazione ordinaria del personale, con relativa programmazione nel PTPCT e conseguente attività di vigilanza sul tema da parte di ANAC;
- I poteri e obblighi del RPCT

Recependo dunque le indicazioni fornite dall'ANAC nell'aggiornamento 2019, nelle pagine seguenti vengono affrontati ruolo, funzioni, responsabilità del RPCT e rapporti con altri soggetti (tra cui ANAC e RPD), soffermandoci su alcuni aspetti, tra i quali quello relativo alla partecipazione di IRPET alla gestione di progetti finanziati da fondi strutturali, alla revisione del codice di comportamento, nonché quello dei rapporti tra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione e interesse pubblico alla conoscenza dei dati, e tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE/2016/679 (G.D.P.R.).

A) Il quadro normativo e regolamentare internazionale e nazionale in materia di lotta alla corruzione e in materia di trasparenza è attualmente costituito da molteplici riferimenti:

- Convenzione contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4
- Decisione 2008/801/CE del Consiglio che autorizza l'Unione Europea a firmare la convenzione ONU contro la corruzione
- Convenzione ONU contro la corruzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116
- Legge 6 novembre 2012 numero 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche"
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"

- D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “c.d. Freedom of information act” recante modifiche ed integrazioni alla legge 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013

- Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”

B) Il presente documento tiene poi ovviamente conto degli esiti dell’attività di contrasto della corruzione attuata nel 2019, riportati nella Relazione annuale redatta dal RPC e pubblicata sul sito istituzionale nella apposita sezione “Anti-corruzione”. In tale relazione si evidenzia innanzitutto come il quadro normativo risultante dagli interventi legislativi emanati dal 2016 in poi (dal nuovo codice dei contratti pubblici, al D.Lgs. 97/2016 ed ai successivi decreti attuativi della L. delega n. 124/2015, “c.d. Legge Madia” di riforma della P.A.) abbia inciso fortemente sulla formulazione del PTPC e sull’attuazione della strategia dell’IRPET in materia.

A tal proposito, l’aspetto critico principale per IRPET nell’attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione è collegato alle proprie dimensioni e caratteristiche organizzative, ma soprattutto alla propria natura istituzionale, quale ente pubblico di consulenza degli organi di governo della Regione Toscana che si occupa di ricerca socio-economico e territoriale, il cui personale è composto in misura quasi esclusiva da ricercatori, mentre limitate sono le risorse dotate di professionalità idonea ad operare nei settori di attività maggiormente esposti al rischio di corruzione, con conseguente impossibilità di attuare una rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di tali attività.

Il rafforzamento del ruolo del RPC auspicato con le modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016 ha portato all’evidenza tali difficoltà organizzative per l’Istituto, a cui si sono aggiunte le incertezze operative dovute ad un quadro normativo in divenire.

Per tali ragioni è intenzione dell’Istituto, conformemente a quanto previsto nel PNA 2019, avviare un tavolo di confronto con altro ente regionale dipendente, con caratteristiche strutturali ed organizzative similari, al fine di poter creare un gruppo di lavoro in grado di condividere riflessioni, valutazioni, analisi e monitoraggi in merito alle misure di prevenzione della corruzione.

In conformità con l’articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, nella sezione III del Piano è identificata la sezione relativa alla trasparenza, che accoglie le soluzioni organizzative adottate dall’Istituto per assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Il presente Piano è pubblicato insieme alle allegate tabelle sul sito istituzionale dell’IRPET, nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti – Anti-corruzione”.

1. OBIETTIVI STRATEGICI E COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (in particolare il PIANO DELLA PERFORMANCE)

Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, costituiscono contenuto necessario del PTPC gli **obiettivi strategici** in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, definiti dall'organo di indirizzo.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza discendono dalle linee programmatiche definite nel Programma annuale di attività e nella relativa proiezione triennale (per l'anno 2020 il Piano di attività dell'Istituto, elaborato dal Direttore sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 1349 del 11.11.2019, è stato adottato dal CIC con deliberazione n.3 del 25.11.2019.

A loro volta gli obiettivi annuali del Piano di attività dell'Istituto sono declinati in obiettivi operativi (o di struttura) nel Piano della performance (PQPO 2020). In particolare, in conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa regionale applicabile (Capo II-bis D.P.G.R. 24-03/2010, n. 33/R), l'articolo 15 bis della L.R. 59/1996 e ss.mm.ii. (Ordinamento IRPET) prevede che il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (d'ora in poi PQPO) è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività dell'Istituto ed è approvato dalla Giunta regionale (delibera di Giunta n.145 del 17.02.2020)

All'interno del Piano sono illustrati gli obiettivi strategici, nonché i relativi indicatori e valori attesi (target), ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture; i contenuti di questo documento rappresentano, pertanto, il punto di partenza dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni di tutta la struttura organizzativa dell'IRPET.

La programmazione degli obiettivi individuali e la correlata valutazione della performance relativamente al personale dell'IRPET avviene sulla base di quanto previsto nel Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (del comparto e della dirigenza), approvato con determinazione del Direttore n. 54 del 17/11/2011 e negli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali unitarie per quanto attiene alle modalità di ripartizione delle risorse dei fondi per la produttività. Le disposizioni circa la misurazione e valutazione dei risultati e la premialità a questa connessa si applicano a tutto il personale del comparto e della dirigenza di IRPET.

Gli obiettivi sono infatti sviluppati secondo una logica c.d. "a cascata", in base alla quale dagli obiettivi organizzativi previsti dal PQPO dovranno discendere gli obiettivi delle strutture attribuite a ciascun dirigente e, a un livello inferiore, gli obiettivi individuali del personale dipendente. In tal modo, le prestazioni ai vari livelli vengono ricondotte entro la medesima strategia di conseguimento degli obiettivi.

Sulla base del sistema di valutazione sopra indicato, la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore e la valutazione del personale non dirigente è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

Tenuto conto di quanto stabilito nel Programma di attività dell'IRPET per l'anno 2020 e nella relativa proiezione per il triennio 2020-2022, il PQPO 2020 dell'IRPET individua i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI STRATEGICI	DECLINAZIONE OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO
Analisi congiunturale e previsionale del sistema economico	Stima PIL	Stima previsionale coerente con il dato ufficiale pubblicato da Istat
Effetti redistributivi e di gettito delle politiche fiscali e di welfare	Validazione modello micro simulazione mediante stima numero contribuenti, reddito lordo e gettito Irpef toscano	Coerenza fra distribuzione stimata ed effettiva pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Finanza pubblica	Analisi dell'andamento della finanza territoriale. Contributo al Rapporto La finanza territoriale a cura degli Istituti di ricerca regionali	Rapporto La finanza territoriale
Territorio e trasporti	Modello land use per la Toscana centrale	Estensione del modello land use
Valorizzazione e diffusione delle ricerche	Accettazione dei lavori IRPET a Convegni di rilevanza nazionale (SIEP; SIE, AISRE, AIEL, ecc.) e/o su riviste scientifiche con referaggio	Numero di pubblicazioni/numero di pubblicazioni effettuate nell'anno precedente
	Contribuire alla riflessione sui principali temi economici e sociali regionali	Numero di interventi a seminari pubblici effettuati/numero di interventi a seminari pubblici nell'anno precedente
	Diffusione delle analisi e dei risultati degli studi dell'IRPET	Numero di visualizzazioni medie mensili/numero di visualizzazioni medie mensili rilevate nell'anno precedente
Valorizzazione e produttività delle ricerche	Presentazione e consegna di report ed elaborati su studi e ricerche svolti: - Report ed elaborati consegnati entro le scadenze fissate nel cronoprogramma/report ed elaborati consegnati nell'anno - Giudizio qualitativo compreso tra 0 (min) e 5 (max) espresso dal Comitato Scientifico, organo indipendente dell'IRPET	Rispetto delle tempistiche per la conclusione delle attività e giudizio qualitativo sulle ricerche effettuate

	Qualità percepita circa l'attività prestata nei confronti delle Direzioni della Giunta e del Consiglio Regionale	Percentuale di gradimento complessiva (customer satisfaction)
Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	Gestione delle risorse umane (clima organizzativo) La percentuale di conseguimento si ottiene convertendo l'indice medio di soddisfazione (punteggi medi totali/numero di valutazioni effettuate) per mezzo di un'apposita scala parametrica e tenendo conto del raggiungimento o meno del quorum di affluenza	Rilevazione del Giudizio qualitativo del personale coordinato (mediante apposito questionario) circa la capacità di indirizzo e coordinamento del Direttore
	Anticorruzione e Trasparenza Nell'ambito del PTPCT 2019/2021 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022
Sistema produttivo regionale	Realizzazione indagine sulla congiuntura delle imprese toscane in collaborazione con Regione Toscana e ISTAT, al fine di far rientrare la Regione Toscana nel Programma Statistico Nazionale di ISTAT. L'indagine dovrebbe riguardare un campione di imprese, significativo dal punto di vista territoriale e settoriale, al fine di verificare l'evoluzione delle principali variabili economiche (occupati, investimenti, valore aggiunto)	Analisi e report su imprese toscane
	Realizzazione di un rapporto di analisi del sistema produttivo regionale	Analisi dei dati e stesura del rapporto di ricerca

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al PQPO dell'IRPET contenente gli obiettivi dell'IRPET per l'anno 2020, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 145 del 17.02.2020. Tra gli

obiettivi individuati al suo interno, rileva ai fini del coordinamento con il presente Piano l'obiettivo n. 7 relativo ai temi della trasparenza e dell'anticorruzione.

La formulazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, contenuti nel presente Piano e di seguito elencati, discendono infatti dalle linee programmatiche strategiche definite nel Programma di attività dell'Istituto e declinati in Obiettivi operativi all'interno del PQPO 2020. Il processo di programmazione dell'Istituto, sopra illustrato, garantisce il collegamento tra documenti di programmazione strategica e quelli di programmazione gestionale e risulta perciò in linea con il dettato dell'art. 1 comma *8bis* della L. 190/2012 che attribuisce agli O.I.V. il compito di verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, la coerenza del PTPC con gli obiettivi strategici definiti nei documenti programmatici-gestionali e di tener conto, nella misurazione e valutazione della performance, degli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

a) OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione

Il presente obiettivo mira ad assicurare l'attuazione degli adempimenti previsti dalla complessa disciplina per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, introdotta con la L. 190/2012, come da ultimo integrata e modificata, e della quale fondamentale adempimento è costituito dalla redazione del PTPC e della Relazione annuale del RPCT

Nell'ambito del presente obiettivo sono attuate le seguenti azioni:

AZIONE 1: Monitoraggio e ricognizione dei dati ed atti sui contratti pubblici di lavori o opere, forniture di beni e servizi, ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità nell'ambito dei contratti pubblici, secondo il dettato dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Si tratta di uno degli adempimenti i più impegnativi, in quanto comporta il monitoraggio dei contratti e l'aggiornamento del software per la gestione dei dati nel formato richiesto dal decreto per la pubblicazione sul sito.

AZIONE 2: Monitoraggio degli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio. Non essendo possibile dare attuazione al principio di rotazione del personale incaricato delle attività di acquisizione di beni e servizi e di gestione delle risorse umane, è stata prevista la possibilità di realizzare un gruppo di lavoro con un altro ente regionale di natura e con caratteristiche organizzative similari a quelle di Irpet, al fine di poter condividere riflessioni e aggiornamenti sulla materia nonché di poter porre in essere rispettivi controlli sul corretto operato in tema di prevenzione della corruzione.

b) OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione per espressa previsione di legge; l'attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità viene perseguito attraverso il *coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nella relativa sezione del PTPCT con il Piano della performance*.

Tra gli obiettivi "strategici" individuati nel PQPO anche per l'anno 2020 ed i "profili" di trasparenza e pubblicità descritti nella sezione del presente Piano relativa alla trasparenza (v. *infra*) vi è dunque uno stretto rapporto di connessione e corrispondenza. Nello specifico:

1. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel PQPO sono qui presi in esame come profili di trasparenza e integrità "prioritari" e quindi, per ognuno di essi, verranno valutati ed indicati nella sezione "Amministrazione trasparente" gli elementi che costituiscono utili indicatori di trasparenza;

2. la trasparenza delle informazioni relative alla performance è in sostanza realizzata attraverso la pubblicazione del piano e delle relazioni sulla performance ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice.

Alla luce della trasversalità delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore valuterà i dirigenti anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate agli aspetti della anticorruzione e della trasparenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini le attività volte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità integrano gli obiettivi individuati per ciascun dirigente ai fini della corresponsione contrattualmente stabilita della retribuzione di risultato, ferme restando le responsabilità dirigenziali e disciplinari contemplate dalla normativa.

Attualmente, pertanto, assumono rilievo di obiettivi per gli uffici e per i dirigenti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui alla vigente normativa ed elencati nella relativa tabella (Tabella trasparenza - si veda *infra* sezione III, § 3), nella quale - come sopra specificato - sono individuati gli uffici responsabili della elaborazione e/o trasmissione dei dati e quelli della pubblicazione, con indicazione della tempistica e periodicità dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

Del pari, l'attuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono elementi di valutazione della qualità della prestazione dei dipendenti assegnati agli uffici da parte dei rispettivi dirigenti responsabili.

2. SOGGETTI ISTITUZIONALI

La strategia di lotta alla corruzione, delineata dalla L. 190/2012, si articola su due livelli: nazionale e interno a ciascuna amministrazione pubblica. Per ciascuno di tali livelli sono individuati appositi strumenti operativi per la prevenzione e repressione della corruzione e per l'attuazione della trasparenza.

A livello nazionale, la strategia di lotta alla corruzione è attuata mediante il concorso delle seguenti istituzioni:

- ***l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)***, che ai sensi dell'art. 1 comma 2, della L. 190/2012 ha, tra l'altro, il compito di elaborare e approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e svolgere funzioni di raccordo con le altre autorità, nonché esercita poteri di vigilanza e controllo sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

- ***il Comitato interministeriale*** di cui al comma 4 della L. 190/2012, istituito con d.p.c.m. del 16.01.2013 che esprime parere sul testo del PNA ai sensi del comma 2bis della medesima legge anticorruzione.

- ***la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali***, di cui all'art. 8, comma 1, della L. 281/1997 chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, nonché esprimere parere sul testo di PNA predisposto dall'ANAC

- ***le Pubbliche Amministrazioni*** di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs. 165/2001 che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione approvando il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

All'individuazione di tali soggetti istituzionali titolari di competenze in materia corrisponde la previsione e disciplina di strumenti operativi, quali:

- il **Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A)** adottato dall'ANAC, il quale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente (l'attuale PNA 2016, relativo al triennio 2016-2018, approvato dall'ANAC con delibera del 3.08.2016 è stato aggiornato nel 2018 dall'Autorità con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018).
- i **Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** da approvare annualmente da parte ciascuna amministrazione pubblica, recanti l'individuazione e valutazione dei rischi connessi alle proprie attività, nonché le misure ritenute idonee a far fronte a rischi individuati.

2.1. SOGGETTI INTERNI TITOLARI DI COMPETENZE IN MATERIA

A) ORGANI DI INDIRIZZO (DIRETTORE E COMITATO DI INDIRIZZO)

Come sopra più volte espresso, nella disciplina novellata, l'elaborazione del PTPC presuppone il diretto coinvolgimento del vertice dell'amministrazione, dovendo questi necessariamente definire gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione i quali costituiscono elemento essenziale ed indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

In considerazione dei poteri e delle funzioni attribuiti agli organi dell'IRPET dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996 e succ. mod.), l'organo di indirizzo che ai sensi della L. 190/2012 è titolare della competenza a individuare e designare all'interno dell'amministrazione del RPCT e di approvare il PTPC su proposta di questi, è stato identificato nel Comitato di Indirizzo e Controllo (si veda *infra* § 3.1). Tuttavia, come esplicitato sopra, proprio in considerazione delle rilevanti competenze di cui dispone un altro organo centrale dell'IRPET è stato ritenuto opportuno coinvolgere nel processo decisionale anche il Direttore. Ed infatti tra i propri compiti il Direttore annovera anche quelli di indirizzo e programmazione, mediante l'elaborazione della proposta di Programma di attività annuale e triennale da sottoporre all'approvazione del CIC.

Gli obiettivi strategico-gestionali, risultanti dal Programma di attività, sono declinati in obiettivi operativi nell'ambito del Piano della performance (PQPO) e in obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza nell'ambito del PTPC. Inoltre, in raccordo tra definizione della programmazione delle attività dell'Istituto e documenti di programmazione economico finanziaria, il Direttore adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale, trasmettendo il tutto alla Giunta e al Consiglio per l'esercizio dei rispettivi poteri.

In tal modo è assicurato un effettivo coinvolgimento dei due vertici dell'IRPET nella determinazione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e nella costruzione della strategia più adeguata di contrasto del fenomeno in relazione alle proprie specifiche aree di rischio.

B) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Con la modifica apportata dal D.Lgs. 97/2016 all'articolo 1, commi 7 e 8 della L. 190/2012 è stata formalizzata in legge l'unificazione nella stessa persona dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

In coerenza con la previsione normativa, il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'IRPET è individuato con deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET n.

2 del 8/10/2013 nella persona del dott. Nicola Sciclone, dirigente dell'IRPET cui è attribuita la responsabilità dell'area di ricerca "Lavoro, Istruzione, Welfare", titolare inoltre delle funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nella stessa persona del dott. Sciclone è identificato il Responsabile per la trasparenza. In IRPET, inoltre, l'identificazione del Responsabile per entrambi i ruoli, nella persona del Dirigente vicario e con funzioni di coordinatore dell'Istituto, con competenze in materia di organizzazione e gestione del personale, assicura una adeguata conoscenza da parte del RPCT dell'organizzazione dell'Istituto e del funzionamento degli uffici e delle diverse attività istituzionali, necessaria per il coordinamento dei flussi informativi legati agli obblighi di trasparenza.

A fronte dei molteplici e complessi compiti e responsabilità connessi al ruolo del Responsabile, ribaditi dall'ANAC nell'Allegato all'aggiornamento 2018 al PNA, la disciplina prevede che a tale figura siano riconosciuti poteri e funzioni idonei ad assicurare lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative disposte dall'organo di indirizzo.

Proprio in ragione del ruolo importante e delicato svolto dal RPCT all'interno dell'amministrazione e nei rapporti con l'ANAC, nell'aggiornamento 2018 al PNA 2016 sono fornite alcune ulteriori precisazioni in merito ai requisiti soggettivi ritenuti dall'Autorità condizione imprescindibile per lo svolgimento e mantenimento dell'incarico di Responsabile (quali *in primis* l'assenza di condanne penali per delitti contro la P.A., oppure altre situazioni di incompatibilità per il corretto ed imparziale esercizio delle funzioni).

Inoltre con l'aggiornamento al PNA 2019, l'ANAC è tornata nuovamente sulla figura del RPCT, analizzandone tutti i riferimenti normativi in termini di individuazione e criteri di scelta, compiti e poteri, rapporti con altri soggetti, garanzie e conseguenti responsabilità (Allegato 3 al PNA). In tal modo è stato fornito, in un unico documento, un supporto operativo e normativo per far chiarezza sul ruolo del RPCT, sulle sue competenze e sugli adempimenti/controlli a cui lo stesso è tenuto.

Ciò rilevato e dato atto dei compiti allo stesso attribuiti dalla normativa, resta in IRPET una criticità correlata non di per sé alla figura del Responsabile ma alla struttura di supporto al RPCT data l'impossibilità di integrare la stessa con personale di altri uffici vista la struttura organizzativa ed all'articolazione degli uffici (come più avanti delineato), che in quanto afferenti all'area funzionale della ricerca o dei servizi, è composto da professionalità inidonee a fornire supporto al RPC nell'esercizio dei suoi compiti.

C) ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Come evidenziato più avanti nel presente documento (§ 3.2), l'Organismo Indipendente di Valutazione competente per l'IRPET è quello unico per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti Dipendenti, composto da 3 componenti nominati d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, giusto quanto stabilito con la delibera n. 945 del 6 ottobre 2015.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla L. 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli O.I.V. in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, al fine di coordinarle ancora di più con le funzioni ad essi già attribuite ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2009 in una logica di stretta interlocuzione all'interno dell'amministrazione con il RPCT e verso l'esterno con l'ANAC.

In particolare, relativamente ai poteri di interlocuzione tra RPCT e O.I.V., l'intento delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 (tra gli altri ai commi 7 e 14 dell'articolo 1 L.

190/2012) è quello di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di anticorruzione e di trasparenza. In tal senso, come evidenzia l'Autorità nel PNA 2016, da un lato si prevede la facoltà dell'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dei controlli di sua competenza (art. 1, c. 8-bis, penultima alinea) e, dall'altro, si prevede che la relazione annuale del RPCT sia trasmessa anche all'OIV. (art. 1, c. 14).

L'articolo 1, comma 8 bis, della L. 190/2012 introdotto con il D.Lgs. 97/2016 prevede infatti che *“L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza”*.

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 risulta inoltre l'intento di una maggiore comunicazione tra RPCT e O.I.V. L'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ciascuna amministrazione, che la legge pone a carico del RPCT, è svolta infatti con il coinvolgimento dell'OIV, al quale il RPCT segnala *“le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”* (art. 1 co, 7 L. 190/2012) nonché i casi di mancato e ritardato adempimento (art. 43 d.lgs. 33/2013); a tal riguardo all'O.I.V. compete l'attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 150/2009.

Proprio sotto tale ultimo aspetto, la stretta connessione tra obiettivi di performance e misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza è ulteriormente rimarcata dall'intenzione dell'Autorità di far coincidere le scadenze temporali degli adempimenti degli O.I.V. in materia di anticorruzione e trasparenza con quelli sulla performance; si pensi alla data del 30 aprile – prevista per la validazione della relazione sulla performance relativa all'anno precedente – e l'attestazione sull'assolvimento sugli obblighi di pubblicazione.

D) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD (DPO)

Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile il nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 24 maggio 2016. Per effetto di ciò, con determinazione del Direttore n. 25 del 24/05/2019, IRPET ha confermato come DPO il Responsabile individuato dalla Regione Toscana con delibera di Giunta regionale n. 325 del 3/04/2018 e confermato con la delibera n. 421 del 01/04/2019, nella persona del dott. Giancarlo Galardi.

Il RPD – DPO (Data Protection Officer) designato, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è chiamato ad assolvere a funzioni di consulenza, supporto e controllo, informazione e formazione relativamente all'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Come previsto dall'art.37, paragrafo 7, del Regolamento Europeo, per contattare il Responsabile della protezione dei dati e per informazioni e segnalazioni relative al trattamento dei dati

personali ed esercizio dei diritti degli interessati (ad es. accesso, modifica, cancellazione, limitazione, ecc.) è possibile scrivere:

- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- email: dpo@irpet.it

E) SECURITY IT MANAGER

Con determinazione del Direttore n.32 del 12/06/2019, IRPET ha nominato come Security IT Manager il soggetto individuato da Regione Toscana con Decreto 11929 del 18/07/2018 nella persona dell'Ing. Angelo Marcotulli.

Il Security IT Manager è incaricato, tra le altre, delle funzioni di governo della qualità nella sicurezza IT delle informazioni attraverso funzioni di monitoraggio, controllo delle misure applicate e indicazioni di miglioramento ai soggetti gestori e responsabili della sicurezza IT, verificandone l'applicazione e i relativi tempi; la gestione del processo di raccolta, gestione e analisi degli incidenti fra cui anche il processo di Data Breach previsto dal GDPR. Inoltre, il Security IT manager deve collaborare con il DPO/RPD nelle valutazioni dei rischi e degli incidenti connessi all'attività espletata.

2.2 PROCESSO DECISIONALE

Ai sensi dell'art.1, comma 8, della Legge 190/2012, il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è adottato dall'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (già RPC).

Nella logica di una effettiva e larga partecipazione e condivisione dei vertici dell'amministrazione, ribadita più volte dall'ANAC, a partire dal Piano triennale 2016-2018 è previsto un doppio passaggio decisionale nel processo di adozione del PTPC.

Infatti, in ragione degli ampi poteri e dell'importanza delle funzioni spettanti al Direttore, specie riguardo al coinvolgimento nella definizione dei documenti di programmazione strategico-gestionale (proposte del Piano di attività e del PQPO) e quindi nella definizione degli obiettivi strategici dell'amministrazione che si traducono in obiettivi organizzativi ed individuali, si conferma la necessità che anche tale organo dell'IRPET sia interessato nel processo decisionale di adozione del presente PTPC, al fine di garantire la più ampia condivisione delle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione sia nella fase dell'individuazione che in quella di attuazione.

Tenuto conto, dunque, dei poteri e delle funzioni attribuiti agli organi dell'IRPET dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996 e succ. mod.), l'approvazione in via definitiva del testo del PTPC da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo (di seguito CIC), a ciò competente in qualità di organo di indirizzo dell'IRPET ai sensi della L. 190/2012, sarà preceduta dall'approvazione di un primo schema di Piano da parte del Direttore, il quale potrà avanzare eventuali correzioni e/o modifiche ed integrazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Si garantisce così un doppio passaggio decisionale, volto da un lato a consentire il coinvolgimento di tutti gli organi di indirizzo amministrativo-gestionale e politico dell'IRPET e, dall'altro, la prosecuzione senza interruzione di quanto finora fatto, garantendo al contempo la possibilità per il CIC di valutare l'eventuale introduzione di modifiche organizzative volte ad assicurare il pieno ed effettivo svolgimento del proprio ruolo al RPC.

In ogni caso la condivisione è assicurata anche dal contributo dello stesso RPCT, il quale non solo ha più occasioni di confronto con il Direttore per la presentazione del Presente documento,

ma partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo esponendo ed illustrando i contenuti e le implicazioni attuative del Piano, applicando i correttivi talvolta richiesti e partecipando alle scelte operate. Come ricordato anche dall'Autorità, infine, gli organi di indirizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 14 sono destinatari, oggi insieme all'O.I.V., della relazione annuale del RPC e, in conseguenza a ciò, possono chiamare il RPCT a riferire sull'attività.

3. ANALISI DEL CONTESTO

La descrizione del processo di gestione del rischio non può prescindere dall'analisi espositiva del contesto operativo dell'amministrazione, sia interno relativo ai fattori legati alla propria natura e compiti istituzionali e caratteristiche organizzative, sia nelle relazioni ed interferenze con gli interlocutori esterni, in primis Regione Toscana.

CONTESTO INTERNO: ASSETTO ORGANIZZATIVO dell'IRPET

Importante è prima di tutto l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, sapere cioè chi siamo e cosa facciamo, oltre alla conoscenza delle politiche, degli obiettivi e delle linee strategiche e programmatiche; ciò con l'intento di verificare come tali dati possano incidere ed avere un impatto sul rischio corruttivo per la propria organizzazione.

Con L.R. 10.8.1974, n. 48 IRPET è divenuto ente regionale, per essere poi successivamente riordinato con l'odierna L.R. 29.7.1996, n. 59 successivamente modificata e integrata, tra le cui più recenti e significative vi sono le novità recate dalla L.R. 29.12.2010, n. 65, che ha previsto una importante revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo e da ultimo dalla L.R. 22.2.2017, n. 5. Relativamente a quest'ultimo intervento di riforma, le modifiche più rilevanti all'articolato della legge istitutiva hanno riguardato proprio il processo di programmazione dell'Istituto (Piano attività, bilancio e performance).

Ai sensi della legge istitutiva n. 59 del 1996, come modificata dalla legge n. 65 del 2010, sono organi dell'IRPET:

- il Direttore: nominato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Comitato di indirizzo e controllo: composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; quattro membri nominati dal Consiglio regionale, e due designati dal Consiglio delle autonomie locali, con una durata corrispondente a quella della legislatura regionale;
- il Comitato Scientifico: composto da sette membri esperti nominati dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del Direttore dell'IRPET, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.

Da tale articolazione risulta l'esistenza di due organi istituzionali deputati ad un controllo "esterno" sull'operato dell'Istituto: l'uno, il Comitato di indirizzo e controllo, di carattere generale sull'intera attività dell'IRPET, l'altro, il Collegio dei revisori dei conti, riguardo gli aspetti contabili e finanziari. In particolare:

- il Comitato di indirizzo e controllo:

- a. *delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva;*
 - b. *approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;*
 - c. *nomina i componenti del Comitato scientifico.*
- il Collegio dei revisori dei conti:
- a. *vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;*
 - b. *esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente che contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione;*
 - c. *esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità;*
 - d. *presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.*

Tale ultimo organo riveste particolare importanza ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione, in quanto effettua un monitoraggio sugli elementi di correttezza della gestione contabile, finanziaria ed economica dell'IRPET.

Visualizzato dunque l'assetto istituzionale dell'IRPET, occorre analizzarne la struttura al fine di delineare il contesto organizzativo di riferimento che è stato oggetto di analisi e sul quale vengono implementate le misure che il presente piano triennale pone al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

La **Struttura organizzativa dell'IRPET** è composta da tre aree funzionali: Area della Ricerca, Area dei Servizi alla Ricerca ed Area Amministrativa, ed è articolata in Centri di responsabilità, ognuno dei quali è costituito da un'Area tematica di ricerca e/o da Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse.

L'attuale configurazione della struttura organizzativa dell'IRPET e l'articolazione delle correlate posizioni dirigenziali, ridefinita dal Direttore con propria determinazione n. 2 del 11 gennaio 2018, si compone di n. 6 strutture operative costituite nella forma di centri di responsabilità cui è attribuita la competenza su Aree di ricerca e Servizi per le risorse, secondo il dettaglio di seguito riportato:

- 1) **Centro di responsabilità I (struttura operativa complessa)**
 - a. Area di ricerca: territorio, economia pubblica;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: metodi di valutazione delle politiche; gestione dei servizi alla ricerca; progetto di sviluppo organizzativo dei servizi alla ricerca; politiche editoriali.
- 2) **Centro di responsabilità II (struttura operativa complessa)**
 - a. Area di ricerca: lavoro, istruzione, welfare;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli di micro simulazione.
- 3) **Centro di responsabilità III (struttura operativa semplice)**
 - a. Area di ricerca: macroeconomia regionale;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli macroeconomici; coordinamento delle relazioni con gli istituti di ricerca nazionali ed esteri, monitoraggio attività di ricerca, servizio informatico.
- 4) **Centro di responsabilità IV (struttura operativa semplice)**
 - a. Area di ricerca: sviluppo locale, settori produttivi e imprese;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: programmazione ed organizzazione convegnistica.

5) Centro di responsabilità V (struttura operativa semplice)

- a. Area di ricerca Analisi Intersectoriale, Energia ed Ambiente, Turismo;
- b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: proiezione esterna dell'Istituto, coordinamento delle attività commerciali; programmi di formazione e coordinamento dei seminari.

6) Centro di responsabilità VI (struttura operativa complessa)

- a. Attività amministrative e finanziarie;
- b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: sviluppo organizzativo dei servizi amministrativi; controllo di gestione.

Questa articolazione organizzativa evidenzia che a ciascun centro di responsabilità (affidente a un dirigente diverso) sono attribuiti dei servizi trasversali rispetto all'Ente nel suo complesso; in tal modo ogni servizio svolge almeno una parte della sua azione nei confronti dell'IRPET nel suo complesso.

Inoltre, nell'ottica di una maggiore efficacia delle funzioni di coordinamento delle strutture operative, è confermata l'individuazione della posizione di Dirigente con funzioni di coordinamento e vicarie, con la specifica della qualifica di Vice Direttore, alla quale sono attribuiti, con le specificazioni di competenze nell'ambito delle sue funzioni disposte con determinazione del Direttore n. 30 del 01/10/2014, i seguenti compiti:

- nella posizione di Dirigente coordinatore, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 14 del

Regolamento di organizzazione:

- a. definizione e verifica dei programmi di attività;
- b. rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
- c. tenuta dei rapporti con organi e strutture della Regione Toscana e di altri organismi pubblici e privati;
- d. nella posizione di Dirigente con funzioni vicarie del Direttore, con le finalità di cui all'articolo 15 del Regolamento di organizzazione, oltre alla funzione di sostituzione del Direttore in caso di sua assenza temporanea, le funzioni integrative nei contenuti di seguiti individuati:
- e. programmazione delle risorse umane;
- f. politiche del personale;
- g. gestione delle relazioni sindacali,

Tale figura è chiamata a sovrintendere le attività di settori con competenze trasversali (gestione del personale e delle relazioni sindacali, coordinamento dei programmi di attività, relazioni con interlocutori esterni), ed è in grado di monitorare la correttezza dell'operato dei vari settori.

Proprio in ragione di tali funzioni di coordinamento e di integrazione delle attività di una pluralità di strutture operanti su ambiti di competenze omogenee e trasversali, nella persona del Dirigente vicario, dott. Nicola Sciclone, è stato altresì individuato il Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione (si veda supra § 2.1.A).

Al dirigente con funzioni vicarie afferisce la struttura di supporto giuridico, che lo coadiuva anche nello svolgimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

A completamento dell'analisi del contesto organizzativo interno si precisa che IRPET è un istituto di piccole dimensioni sotto il profilo numerico del personale in servizio. Il personale in servizio al 31/12/2019 è di 37 unità, di cui 35 in ruolo e 2 a tempo determinato. Dall'analisi dei dati dell'ultimo biennio si rileva che il personale è rimasto invariato come numero complessivo, cambiando però il rapporto tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, a seguito del processo di stabilizzazione del personale avvenuto nell'anno 2019 sulla base di quanto previsto

dall'art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e dalla Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 “Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti”. A seguito di tale processo di stabilizzazione, dunque, il personale di ruolo, risulta aumentato nel 2019 di n. 3 unità, mentre si è parimenti ridotto il numero di personale a tempo determinato.

Nella tabella seguente è evidenziata la distribuzione del personale in servizio presso l'IRPET nelle diverse aree funzionali:

IL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE AL 31/12/2019

	Dirigenti		Comparto		TOTALE
	Ruolo	Tempo determinato	Ruolo	Tempo determinato	
Ricercatori	4	1	12	0	17
Assistenza alla ricerca (istruttori statistici)			6	0	6
Servizi alla ricerca			8	1	9
Amministrazione	1		4	0	5
TOTALE	5	1	30	1	37

Come mostrato nella tabella sovrastante, per i servizi “strumentali” e “trasversali” dell'ente l'organico è così articolato:

- “Servizi alla ricerca”: 2 addetti per Segreteria, Protocollo, Rilevazione presenze; 2 informatico; 1 per gli Allestimenti editoriali e convegnistica; 1 per la Biblioteca; 1 per Centralino; 2 per la Struttura di supporto giuridico (di cui una risorsa a tempo determinato; una risorsa in aspettativa per 10 mesi)
- “Servizio Attività amministrative e finanziarie”: 4 addetti amministrativi e 1 dirigente

L'articolazione del personale per area funzionale evidenzia che il personale afferente ai vari servizi è composto da profili che presentano professionalità specifiche collegate alle competenze del servizio medesimo e, pertanto, difficilmente sostituibili. E' altresì evidente l'esiguità di dipendenti di ruolo nei settori “Amministrazione” e “Servizio di supporto giuridico” in possesso di qualifica idonea, con necessità di ricorrere a tipologie contrattuali a tempo determinato per far fronte alle esigenze correlate all'esecuzione del programma di attività.

Elemento a garanzia della prevenzione della corruzione è la circostanza che tali soggetti operano non solo nei confronti del proprio dirigente di riferimento, ma nei confronti dell'intera struttura dell'IRPET, compreso il Direttore. Pertanto, ogni Centro di responsabilità (compreso quello di afferenza del Dirigente vicario) si avvale dell'operato dei diversi servizi, potendone altresì valutare l'efficacia e la correttezza nell'ambito della prestazione organizzativa di ciascun dipendente. Non solo, nell'ottica di garanzia della legittimità dell'operato dei vari servizi- salvo

le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento- il Direttore può effettuare una rotazione nell'attribuzione dei servizi ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Come anticipato nelle pagine che precedono (§ 2A), la ricostruzione del quadro organizzativo mostra l'impossibilità per l'IRPET di dotarsi di soluzioni organizzative interne volte a rafforzare la struttura di supporto del RPCT. Anche ai fini del supporto al RPCT, nell'ottobre 2014 è stata costituita la 'Struttura di supporto giuridico', assegnata alla competenza ed alla responsabilità organizzativa, gestionale e di risultato del Dirigente coordinatore con funzioni vicarie del Direttore (Dirigente Vicario), titolare dell'incarico di RPCT dell'IRPET.

Tale struttura è stata costituita avvalendosi delle risorse già presenti all'interno dell'organico dell'Istituto con competenze relativamente alla gestione amministrativo-giuridica delle attività, in possesso di professionalità idonee alle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, integrato a tal fine anche da personale a tempo determinato; si tratta peraltro di risorse non dedicate esclusivamente alla materia in esame, ma impegnate in molteplici attività (gestione del personale, adeguamento della normativa, gestione dei contratti, gestione dei fondi europei, etc....).

L'analisi del contesto interno evidenzia dunque la criticità proprio con riferimento alla struttura supporto giuridico, composta da solo due unità (di cui una di ruolo e nel 2019 in aspettativa per parte dell'anno ed una a tempo determinato) e rispetto alla quale si configura un concreto pericolo di congestione di attività tra loro molto diverse in capo alle stesse persone,

Permangono le difficoltà legate alle ridotte dimensioni dell'ente ed alla natura dello stesso, quale ente di ricerca: non è infatti possibile operare una rotazione del personale nei settori più a rischio, dato che il personale presenta professionalità totalmente diverse rispetto a quelle necessarie per l'assolvimento di determinati compiti (si pensi al settore contratti, quale area ad alto rischio di corruzione).

Con riferimento a tale particolare situazione interna, tuttavia, se dal lato del personale addetto agli adempimenti non è possibile intervenire anche le restrizioni legislative in materia di assunzioni, dal lato dei responsabili degli uffici si tende ad attribuire a ciascuno di essi autonoma responsabilità in merito alla gestione dei budget e alla realizzazione degli obiettivi, salvo alcune figure trasversali quali il Dirigente Amministrativo ed il Dirigente Vicario chiamati ad operare su aspetti relativi all'intera struttura.

La spartizione della responsabilità da parte dei dirigenti fa sì che gli addetti operino non con un unico referente ma con molteplici dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di attività e/o ricerca.

Così facendo, si tende da un lato ad evitare un accentramento dei poteri in capo ad un solo soggetto e dall'altro a garantire una responsabilizzazione di tutti i dirigenti, fermo restando il controllo generalizzato sul loro operato sia dal punto di vista finanziario, ad opera del competente dirigente, sia dal punto di vista organizzativo, attraverso le figure del Direttore e del Dirigente Vicario.

Inoltre come sopra già accennato, visto che la maggiore criticità per l'IRPET rimane legata alla propria organizzazione ed alle ridotte dimensioni, l'obiettivo per superare queste difficoltà è di avviare forme di collaborazione con altre amministrazioni, similari per tipologie e struttura a questo Istituto. A tal fine, sono già stati avviati dei tavoli di incontro con altro ente regionale simile per caratteristiche e natura ad IRPET, con cui attivare un gruppo di lavoro per poter affrontare in maniera più produttiva ed efficace le tematiche in oggetto. Ciò dovrebbe consentire di superare le difficoltà correlate alla scarsità di personale interno e di creare un team più numeroso, avvalendosi delle reciproche esperienze e competenze in materia, che sia in grado di

assicurare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione il necessario supporto giuridico e tecnico.

3.1 CONTESTO ESTERNO

La piena ed effettiva ricerca del rischio corruttivo per la propria organizzazione richiede oltre all'analisi dell'assetto istituzionale, dell'articolazione delle strutture operative e dei processi organizzativi, anche l'esame dei dati relativi all'incidenza dei fattori esterni che caratterizzano l'operato dell'Istituto sulle dinamiche corruttive. L'analisi del contesto in cui opera l'Istituto si estende, dunque, anche all'esterno, comprensivo delle influenze sociali, economiche, culturali e territoriali correlate ai propri compiti istitutivi, i quali del pari possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Si tratta di individuare i poteri e le principali pressioni a cui l'Istituto può essere sottoposto, al fine di comprendere quali siano effettivamente le minacce di corruzione e, quindi, di adottare misure efficaci ad eliminare e/o prevenire fenomeni corruttivi.

Le informazioni ed i dati che possono essere indicativi a tale scopo per un ente, quale IRPET, che non è un ente territoriale e svolge la sua azione essenzialmente nel campo della ricerca, sono quelle di carattere economico e politico, relative ai finanziamenti ed agli indirizzi/obiettivi al medesimo assegnati.

L'IRPET, come stabilito dalla legge istitutiva (L.59/96 e s.m.i), è ente dipendente della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica, che svolge attività di studio, ricerca e consulenza nell'ambito dell'analisi economica, sociale e territoriale, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.

È finanziato con il contributo regionale ordinario per la copertura delle spese di funzionamento, dagli ulteriori contributi regionali per l'esecuzione di attività eccedenti il programma istituzionale e dai proventi della vendita di servizi ad enti pubblici diversi da Regione Toscana ed a soggetti privati, peraltro solo residuali.

Da tale previsione legislativa risulta dunque evidente che è la Regione il principale interlocutore dell'IRPET: essa individua ed assegna ad IRPET gli ambiti tematici e detta gli indirizzi programmatici delle proprie ricerche ed analisi, per lo svolgimento dei quali eroga contributi che rappresentano la prevalente fonte di finanziamento dell'Istituto.

Se infatti, sempre secondo quanto previsto dalla legge di ordinamento istitutiva sopra citata, IRPET può svolgere anche attività per conto di soggetti pubblici e privati esterni, diversi dalla Regione, resta comunque il limite della loro compatibilità con i compiti istituzionali di cui all'art. 2.

Dunque, la maggior influenza sull'attività dell'IRPET è indubbiamente legata al rapporto con le strutture regionali, derivante dalla stessa natura dell'ente, quale ente regionale, i cui organi sono di nomina regionale e le cui strategie operative sono stabilite nei programmi di attività, annuale e pluriennale, che vengono trasmessi alla Giunta ed al Consiglio regionale, unitamente al Bilancio di previsione.

Sempre connesso alla sua natura regionale, altro fattore di criticità è invero ravvisabile nella dimensione territoriale dell'operato dell'IRPET. Il fatto di occuparsi di programmazione regionale lega infatti l'Istituto, prevalentemente ed inevitabilmente, al territorio toscano ed ai suoi principali interlocutori: non solo dunque la Regione, ma anche gli enti pubblici locali toscani, ovvero le Università, le Camere di Commercio, le società toscane che operano analisi territoriali, ovvero coloro che hanno un'ampia conoscenza dei dati relativi alla Toscana.

Tuttavia, a fronte di tale “limite geografico” che potrebbe rilevare come fattore di rischio nell’analisi del contesto esterno, preme sottolineare che l’attività dell’IRPET, proprio perché relativa allo studio e ricerca, è soggetta ad una forma indiretta di controllo generalizzato.

Infatti, i risultati dell’attività dell’IRPET sono oggetto di rapporti periodici e di relazioni specifiche presentati in forma pubblica (convegni e seminari) e sono raccolti nelle pubblicazioni dell’Istituto, a disposizione sia in forma cartacea (volumi che possono essere richiesti all’Istituto attraverso il servizio di biblioteca e documentazione) che elettronica (consultabili e scaricabili dal sito web).

Ciò garantisce massima trasparenza sull’attività svolta e massima accessibilità alle ricerche compiute dall’Istituto, nonché consente una valutazione sul suo operato a portata di chiunque sia interessato.

Inoltre, la volontà di IRPET di allargare, nei limiti del possibile, il raggio della sua attività e di interlocutori è rilevabile sia nei suoi numerosi interventi e partecipazioni a convegni di carattere nazionale o interregionale, sia nei rapporti intessuti a livello europeo (con la partecipazione anche a progetti europei) ed a livello internazionale con riferimento alla costruzione di modelli (macroeconomici ed econometrici).

Come sopra accennato (§ 1 lett. C), è poi da rilevare la presenza di un organismo del tutto esterno all’IRPET che effettua un controllo sulla performance dell’Istituto: **l’Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)** in carica competente per IRPET, infatti, è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta n. 15 del 10 febbraio 2016.

Per effetto di quanto stabilito con la delibera n. 945 del 6 ottobre 2015 detto Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è ora unico per la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti Dipendenti ed è composto da 3 componenti nominati d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

In conformità con la normativa di riferimento sia regionale di cui al capo IIIbis del Regolamento approvato con D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R e succ. modifiche, sia nazionale ed in particolare dal d.lgs. 150/2009, l’O.I.V. esplica funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché del sistema di premialità, valutando l’operato dell’Istituto.

Al fine di fornire comunque un panorama dei fenomeni corruttivi nell’ambito del territorio regionale della Toscana, si prende come riferimento l’ultimo Rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana, realizzato dalla Scuola Normale superiore di Pisa a seguito di un Accordo di collaborazione con la Regione Toscana (link:<https://www.regione.toscana.it/-/progetto-di-analisi-e-ricerca-sui-fenomeni-corruttivi-e-di-criminalita-organizzata-in-toscana>).

Oltre a fotografare l’evoluzione di questi fenomeni criminali, la ricerca intende offrire un monitoraggio rispetto al funzionamento in Toscana delle politiche pubbliche adottate per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e la corruzione pubblica. Il rapporto è articolato in tre macrosezioni.

La prima sezione approfondisce le analisi sui fenomeni di criminalità organizzata mediante uno studio dei processi di espansione e riproduzione criminale in Toscana.

La seconda parte presenta invece i principali andamenti relativi alla corruzione politica e amministrativa in Toscana attraverso un aggiornamento delle informazioni statistiche sul fenomeno.

Nella terza sezione vengono presentati i primi risultati di un’analisi sull’azione della società civile nell’impegno “dal basso” contro le organizzazioni criminali e la corruzione.

Nella prima sezione che assume principale interesse ai fini dell'indagine del contesto esterno per IRPET, il rapporto aggiorna l'indagine su alcuni indicatori-spiea sviluppati a livello provinciale rispetto alla proiezione criminale delle mafie nella regione. A questa analisi si aggiunge uno studio delle principali tendenze evolutive e del repertorio d'azione criminale utilizzato da questi gruppi sia nei mercati illeciti che nell'economia legale della regione, insieme ad una prima ricognizione sul funzionamento in Toscana degli strumenti antimafia di contrasto penale e delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia. Tra i focus tematici, particolare importanza assume lo studio rispettivamente sul rapporto tra fenomeni di criminalità ambientale e criminalità organizzata nella regione e l'analisi dei contratti pubblici sul mercato toscano, con un primo studio empirico sull'impatto del sistema di certificazione antimafia sulle imprese e sulla contrattazione pubblica.

Da quanto emerge dal suddetto studio, il rischio di rapporti di scambio corruttivo con le istituzioni locali sembrerebbe più limitato nel mercato dei contratti pubblici, di per sé già accessibile data la concorrenza sleale promossa da imprese mafiose. Al contrario, questo appare più elevato nel settore privato con riferimento alle attività autorizzative, di controllo e di concessione svolte dagli enti. Tuttavia, non avendo IRPET compiti di tale natura (autorizzativi/ di controllo), si ritiene preferibile soffermare l'attenzione su quanto emerge in materia di appalti pubblici al fine di definire il contesto in un'area ad alto rischio di corruzione che interessa trasversalmente tutti gli enti pubblici.

Nella ricerca sono stati evidenziati dei campanelli d'allarme (red flags) del rischio di anomalie nel settore dei contratti pubblici, segnali di possibili effetti distorsivi della correttezza delle procedure di affidamento. Tali red flags, nel corso dell'anno 2020, verranno presi in esame al fine di valutare il rischio presente in IRPET per tale area di processi e dunque, eventualmente incrementare la mappatura già effettuata dal nostro Ente sulle cause di rischio per tali processi.

SEZIONE II – Processo di gestione del rischio

1. AREE DI RISCHIO

La mappatura dei processi (integrazione)

Come sottolineato dall'ANAC nella determinazione n. 12/2015 recante l'Aggiornamento 2015 al PNA, la mappatura dei processi di rischio costituisce momento e fase fondamentale, da cui dipende la corretta impostazione dell'intero processo di gestione del rischio. In particolare, il livello di accuratezza ed esaustività della mappatura dei processi e dell'analisi di tutte le aree di attività interne a ciascuna amministrazione è strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi correlati alle attività svolte dall'IRPET.

Senonché, posto che attuare una mappatura completa e generalizzata costituisce operazione molto complessa, che presuppone un'attenta analisi auto-organizzativa, nel Piano relativo al triennio 2016-2018 IRPET, in ragione delle proprie difficoltà organizzative, ha deciso di adottare un livello di approfondimento destinato ad essere completato in un arco temporale più ampio, con l'intento di estendere e generalizzare la mappatura dei processi di rischio.

Tale opera di integrazione ha portato innanzitutto all'individuazione di un'area di rischio, ulteriore a quelle obbligatorie e legata alle peculiari funzioni di studio e ricerca dell'IRPET, denominata **Gestione di progetti di ricerca**, sia finanziati con il fondo di finanziamento ordinario sia da fondi strutturali europei o da altri fondi nazionali o regionali a specifica destinazione. il tentativo avviato in occasione dell'edizione 2016-2018 è stato soprattutto quello

di estendere e completare la mappatura delle diverse attività e processi di lavoro attuati all'interno delle aree identificate, provvedendo agli aggiornamenti resi necessari in caso mutamenti nell'organizzazione o significative modifiche normative (come ad esempio in materia di appalti).

Nello scorso Piano 2018-2020 è stato tentato un ulteriore sforzo di approfondimento, mediante l'aggiornamento dei processi interni alle aree di rischio individuate, come riportato nella tabella allegata. In particolare, il supplemento di indagine si è incentrato su una più puntuale suddivisione delle aree e dei relativi processi e sotto-processi, prendendo in considerazione non solo i procedimenti amministrativi in senso stretto, ma estendendo l'indagine anche a tutte quelle attività non destinate a concludersi con l'adozione di un provvedimento o comunque che non abbiano un destinatario diretto o indiretto.

Ciò che sarebbe auspicabile nel corso del prossimo triennio, compatibilmente con la capacità strutturali e delle dotazioni disponibili, è di riuscire a integrare la mappatura dei processi interni all'area maggiormente a rischio (ossia l'area B degli appalti), mediante la considerazione oltre alle attività relative alla fase dell'affidamento (ovvero di individuazione del soggetto contraente), anche delle propedeutiche fasi di programmazione e progettazione nonché di quella privatistica di realizzazione/esecuzione del contratto, tenuto conto dei principi fondamentali in materia recati dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Rinviando ai dettagli di cui al paragrafo 3 della sezione II del presente documento, l'area contratti pubblici si conferma infatti per IRPET quella più critica, soprattutto a seguito degli arresti dell'ANAC successivi all'avvento del nuovo Codice, che hanno reso necessario un riesame delle procedure attuate al fine del loro adeguamento.

Nella Tabella (Allegato B) risultano i vari processi e/o attività o fasi di essi esposti al rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi, raggruppati nelle seguenti macroaree di rischio ridefinite nel senso sopra esposto:

- **area di rischio A: Risorse umane** articolata nei macro-processi “Acquisizione e progressione del personale” (sotto processi di reclutamento e di mobilità, progressioni di carriera ed economiche, conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, conferimento di incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di P.O., incarichi extra-impiego al personale dipendente di IRPET, stages e altre attività formative compreso il conferimento di borse di studio,) e “Gestione e sviluppo risorse umane” (trattamento giuridico ed economico del personale, gestione sviluppo delle risorse umane, tra cui le procedure di valutazione di illeciti disciplinari, gestione assenze-presenze; permessi; telelavoro);
- **area di rischio B: Contratti Pubblici**, articolato nei sotto processi relativi alle procedure di affidamento mediante affidamento diretto o procedura negoziata (c.d. contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016), adesione a Convenzioni Consip/accordi quadro/contratti aperti di Regione Toscana o soggetto aggregatore, altro;
- **area di rischio C: Processo relativo al pagamento dei debiti dell'amministrazione**, articolate nei sotto processi di liquidazione e pagamento,
- **area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune** e corresponsione di contributo.
- **area di rischio E: Gestione dei progetti di ricerca**: processi di programmazione attività, comprensiva anche della formazione gruppi di lavoro e delle procedure affidamento all'esterno di servizi (rinvio ad area di rischio B), gestione documentazione, comunicazione e rendicontazione.

Si segnala che le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione sono oggetto di apposita sezione di approfondimento all'interno dell'aggiornamento

2018 al PNA, scaturita dal tavolo tecnico tra ANAC e i rappresentanti dei soggetti pubblici interessati.

Tale approfondimento si è reso necessario in considerazione della rilevanza economica degli impieghi dei finanziamenti europei e nazionali complementari alla programmazione comunitaria da parte delle amministrazioni regionali, che impone un monitoraggio della spesa ai fini del rispetto del principio europeo di sana e corretta allocazione e gestione delle risorse finanziarie, nonché di quelli costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, IRPET partecipa alla gestione di progetti di studio e ricerca finanziati da fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nell'ambito dell'asse Assistenza Tecnica dei Programmi Operativi Regionali (POR) relativi al ciclo 2014-2020 dei fondi FESR, FSE e FEASR, attraverso lo svolgimento delle attività comuni con Regione Toscana di cui all'articolo 16, comma 1, della L.r. 59/1996 (Ordinamento IRPET) e ss.mm.ii..

La partecipazione di IRPET alle procedure di gestione di progetti europei si sostanzia, dunque, nello svolgimento di attività di assistenza tecnica a supporto dei settori regionali titolari delle funzioni di Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Regionale (POR) del fondo europeo di riferimento, mediante il loro inserimento -ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2, lett. *a bis*) e dell'articolo 16, comma 1, della L.r. 59/1996- nel Programma annuale delle attività di studio e ricerca in comune con Regione Toscana.

Ciò configura un rapporto particolare, entro il quale la Regione Toscana (i.e. le competenti Autorità di Gestione) si avvale dell'assistenza tecnica dell'IRPET nell'ambito delle proprie tipiche funzioni istituzionali di studio e analisi, mediante l'esecuzione delle attività comuni di supporto alle Autorità di Gestione dei programmi regionali, responsabili delle attività svolte e a cui l'Istituto è tenuto ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute.

Le attività svolte da IRPET in correlazione ai progetti europei, per come sopra sinteticamente descritte, non sono propriamente inquadrabili nella gestione delle procedure dei fondi europei, oggetto di specifica riflessione ed approfondimenti di analisi sui rischi di corruzione nell'aggiornamento 2018 al PNA.

In considerazione del rischio di utilizzazione impropria delle risorse pubbliche assegnate all'IRPET, è comunque utile richiamare l'attenzione sulle possibilità criticità e sui conseguenti rischi di fenomeni corruttivi connessi allo svolgimento delle funzioni, che possono essere causate da carenze conoscitive (tecniche ed organizzative), al fine di una corretta ed efficiente procedura di rendicontazione della spesa. (rinvio *infra* § 4.2.2).

2. IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO

Fase successiva al processo di gestione del rischio è quella relativa alla identificazione ed analisi del rischio per ciascuno dei processi mappati.

Come indicato dall'Autorità Anticorruzione fin nell'aggiornamento 2015 al PNA, l'analisi del rischio è essenziale al fine di :

- *comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli*
- *definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi.*

Relativamente all'individuazione e comprensione delle cause degli eventi rischiosi, seguendo l'elenco esemplificativo indicato dalla stessa Autorità nella più volte citata determinazione 12/2015, si riportano possibili cause di eventi rischiosi in relazione a processi svolti da IRPET:

- a) mancanza di controlli
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tali cause sono valutate con riferimento a ciascun attuato nell'amministrazione. L'analisi incrociata delle cause di rischio in relazione alle azioni svolte inerenti ciascun processo interno alle 5 macroaree sopra indicate è visibile nell'allegato C al presente documento.

Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'identificazione degli eventi rischiosi, l'ANAC pone particolare attenzione a questa fase, in quanto *“un evento rischioso non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.”*

Al fine di porre in essere tale analisi l'Autorità invita ad acquisire il maggior numero di fonti informative (procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici, casi giudiziari e altri dati di contesto esterno)

Non risultano da tali fonti dati di eventi rischiosi in IRPET. Si ritiene in ogni caso utile procedere ed inserire tra le misure di prevenzione, apposite riunioni di coordinamento in cui analizzare lo stato di avanzamento di quelle già individuate, nonché rispondere a nuove problematiche e ai possibili rischi che nel corso dell'anno possono manifestarsi.

3. VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del livello di esposizione rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.

La metodologia utilizzata finora era quella suggerita dall'allegato 5 al P.N.A. per la misurazione del livello di rischio dei vari processi e/o procedure mappati, in relazione ai fattori di rischio individuati. A seguito tuttavia dell'aggiornamento 2019 al PNA, si propone il superamento di tale metodologia passando da una valutazione quantitativa a una valutazione qualitativa del rischio. In questa prima fase, per adeguarsi alle nuove disposizioni, si è ritenuto di mantenere entrambe le tipologie, introducendo un giudizio qualitativo da affiancarsi al già previsto giudizio quantitativo. Specificamente, nella sotto riportata tabella si evidenziano i criteri di rapporto tra il primo ed il secondo e il giudizio dato alle attività (processi) già mappati nell'allegato A.

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento, sopra identificate (allegato c).

Nell'ambito delle aree di rischio risultanti dalla mappatura si è dunque proceduto all'applicazione della tabella di valutazione del rischio (di cui all'allegato 5 al P.N.A. 2013) a ciascuno dei processi – procedimenti – attività rilevati, producendo una separata scheda riepilogativa dei risultati numerici emergenti dal calcolo degli indici di valutazione della

probabilità e degli indici di valutazione dell'impatto previsti, per giungere alla determinazione del rispettivo livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto, oltre ai fattori discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, anche dei controlli già in atto, in relazione alla loro efficacia rispetto al rischio considerato.

Gli indici medi di probabilità e di impatto, applicati a ciascun processo a rischio, sono stati moltiplicati tra loro onde ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio, compreso in una scala di valore da 0 a 25. La tabella individua poi il corrispondente valore qualitativo rispetto al valore quantitativo determinato come detto in precedenza

Tabella di comparazione valore quantitativo e valore qualitativo

Valore quantitativo	Valore qualitativo
1 – 4,99	Molto bassa
5 – 9,99	Bassa
10 – 14,99	Media
15 – 19,99	Alta
20 – 25	Molto alta

Gli esiti del lavoro di indicizzazione sono contenuti nella tabella allegata (allegato A) al presente PTPC. Dall'esame di tali dati risulta che la media finale del rischio è pari a 3,86 in una scala valoriale 0/25 (risultante dal prodotto tra il rischio della probabilità moltiplicato per il rischio dell'impatto). In nessun caso il livello di rischiosità è superiore a 10.

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla "ponderazione".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: AZIONI E MISURE PER LA PREVENZIONE

In continuità con le precedenti edizioni del Piano, in relazione ai rischi individuati per ciascun processo o fase di esso (riportati nella citata tabella A), le misure di prevenzione individuate sono distinte in **misure generali e specifiche**; all'interno di ciascuna possono rientrarvi a loro volta misure obbligatorie e ulteriori.

Sulla base dell'esito delle valutazioni di rischio riportate nella tabella A, per ciascun gruppo procedimenti/attività all'interno delle aree di rischio sono stati evidenziati i principali rischi di corruzione, con l'indicazione dei principali fattori di rischio per ciascun settore di attività, nonché le strutture coinvolte e relativi controlli e/o misure attuate e da implementare, sia di carattere obbligatorio che ulteriore, come riportati nella tabella di cui all'Allegato B.

4.1 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le misure generali di carattere trasversale riguardano l'intera attività dell'Istituto e, come tali, la loro attuazione riguarda più uffici e più referenti.

Esse sono individuate al fine di prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo con riferimento ad intere aree di rischio o con riferimento, ancora più generale, al modo in cui IRPET programma, pianifica, opera sia all'interno della propria organizzazione, sia verso l'esterno.

Alcune misure generali, di **carattere "ulteriore"**, in quanto individuate con specifico riferimento alla realtà dell'IRPET, sono **già in atto**, come risulta nella tabella allegato B. Si tratta di alcuni strumenti gestionali ed organizzativi che costituiscono di per sé utili ausili per la prevenzione della corruzione, quali:

- il sistema informativo delle attività dell'Istituto in rapporto alle strutture (centri di responsabilità) cui sono assegnate;
- il coordinamento della gestione da parte dei dirigenti ed, in particolare, gestione del personale integrata e partecipata tra i vari dirigenti;
- lo svolgimento di incontri e riunioni di coordinamento periodiche tra il Direttore e i dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali (riunione di coordinamento);
- la procedura di controllo di regolarità contabile, esercitata dal dirigente amministrativo per gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dal Direttore e dai dirigenti e le proposte di deliberazione di competenza del Comitato di indirizzo e controllo, che comportano entrata o spesa;

- il meccanismo di pubblicità e trasparenza sul proprio sito istituzionale dei propri atti, muovendo dalla considerazione del nesso stretto ed inteso, sancito dalla stessa normativa nazionale, tra principio di trasparenza e prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione.

Tra le misure di carattere generale, trasversali in quanto interessano l'intera attività, **di tipo "obbligatorio"**, la cui applicazione discende cioè direttamente dalla legge, anche alla luce delle indicazioni alle amministrazioni, contenute nell'aggiornamento 2018 al PNA, sono di seguito trattate:

- La trasparenza
- La formazione
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Tutela del whistleblower
- Altre iniziative

Si tratta infatti di misure generali su cui o lo stesso legislatore ovvero l'ANAC, entro la sfera di sua competenza, sono intervenuti recentemente e che, pertanto, prevedono adempimenti specifici che IRPET è chiamato ad assolvere. Nei paragrafi successivi ne viene illustrato lo stato di attuazione e quali miglioramenti/correzioni l'Istituto è chiamato ad adempiere nel breve e lungo periodo.

a) Trasparenza

La normativa in materia di trasparenza è stata investita da numerose e rilevanti innovazioni ad opera del D.Lgs. 97/2016 che ha modificato, integrato e in parte sostituito il testo del D.Lgs. 33/2013.

È costante l'opera di ricognizione delle novità concernenti gli obblighi di pubblicazione entro la sezione Amministrazione trasparente, garantendo l'aggiornamento delle pagine nelle modalità e secondo la tempestività richieste. Il sito web contiene le indicazioni e i moduli necessari per l'esercizio delle forme di accesso civico disciplinate dalla normativa in materia.

Il tema della trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, è tornata ulteriormente all'attenzione a seguito della nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679.

A tale riguardo, si rinvia alla SEZIONE III del presente Piano, specificamente dedicata alla trasparenza secondo la normativa vigente ed in conformità con le recenti Linee guida dell'Autorità n. 1309 e 1310 del 2016.

b) Formazione

L'erogazione della formazione in materia per il personale dell'IRPET prevede due distinti processi di formazione di base, da un lato, e continua tramite aggiornamenti, dall'altro, relativamente all'espletamento delle attività a rischio di corruzione. In particolare, a decorrere dal 2015 è stato proposto di intraprendere due percorsi formativi differenziati, suddivisi in base ai destinatari:

a) una formazione di base indistinta per tutto il personale, che sarà erogata internamente e sarà diretta alla conoscenza generale sugli aspetti della normativa anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo ai principi dell'etica del lavoro pubblico e della legalità, alla disciplina della trasparenza e pubblicità, all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nonché all'illustrazione del Codice di comportamento

b) una formazione di livello specifico "continua" per l'aggiornamento continuo, indirizzata ai dirigenti e ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione, in quanto impegnati in attività a rischio, già avviato per questi ultimi nel corso del 2014. Tale formazione comprenderà oltre alla formazione generale, gli aggiornamenti ed approfondimenti specifici sulle aree di rischio individuate nel P.T.P.C. (appalti, personale, pagamento dei debiti, convenzioni e accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, gestione dei progetti di ricerca)

La scelta di percorsi formativi specifici e differenziati, per contenuti e livelli di approfondimento, a seconda dei destinatari rispecchia anche le indicazioni date dall'Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA, nel quale sebbene la formazione costituisca una misura "generale ed obbligatoria" per tutti, è precisata la necessità che le amministrazioni e gli enti progettino una azione formativa che possa effettivamente prevenire e contrastare comportamenti corruttivi. Di qui dunque il suggerimento processi distinti come programmato dall'Istituto.

Tra gli obiettivi delle iniziative di formazione che l'Istituto intende portare avanti, oltre all'implementazione della conoscenza della normativa e delle sue evoluzioni da parte dei

soggetti più direttamente interessati all'adozione ed all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione, vi è poi quello di diffondere una conoscenza e cultura della legalità estesa a tutti i settori di attività dell'Istituto, ancorché non interessati da eventi corruttivi.

L'attuazione della formazione avverrà compatibilmente con il regolare assolvimento dei diversi compiti istituzionali, privilegiando in ogni caso l'aggiornamento del personale direttamente impegnato nelle attività più esposte al rischio.

c) Tutela del Whistleblower

La tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite (c.d. *whistleblower*) costituisce una novità introdotta con il nuovo art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Data la complessità tecnica della procedura collegata al meccanismo di tutela disciplinato dalla citata disposizione del Testo Unico del Pubblico Impiego, IRPET dispone di un modello gestionale cartaceo, nel quale è assicurata la garanzia dell'anonimato, non potendo dotarsi in modo autonomo di un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, nei termini prospettati dall'Autorità.

In particolare, le segnalazioni provenienti dai dipendenti dell'IRPET per condotte illecite avvenute all'interno dell'Istituto dovranno essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità (Allegato 2 alla determina 6/2015) reso disponibile dall'Istituto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – anticorruzione", nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio, avendo cura di eliminare, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, qualunque informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella del modulo reso disponibile, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'IRPET quale soggetto responsabile dell'istruttoria, dovrà essere trasmessa inserendo la relativa documentazione cartacea in doppia busta chiusa e depositata nella cassetta predisposta presso l'ufficio protocollo, che la trasmette immediatamente in busta chiusa al Responsabile della prevenzione della corruzione. La segnalazione ricevuta da soggetti diversi dal RPC deve essere tempestivamente trasmessa a quest'ultimo dal ricevente.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC o un funzionario o altro dipendente facente parte del gruppo di lavoro del RPC (se previsto), che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2 delle Linee guida e dall'allegato 1b allegato alle medesime, disponibili sul sito dell'Autorità (www.anticorruzione.it – sezione Anticorruzione).

A partire dal 2019 l'ANAC ha reso disponibile per il riuso l'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015. L'applicativo e la documentazione messe a disposizione è completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall'utilizzatore.

In collegamento a ciò, per quanto concerne le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, l'informazione ai cittadini avviene attraverso il sito, che nella sotto-sezione 'Anticorruzione' prevede un canale dedicato per le segnalazioni anche dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interesse, corruzione, mediante creazione di apposito indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@irpet.it.

Anche tale forma particolare di segnalazione al RPC è gestita in maniera tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

d) Codice di Comportamento

Il codice di comportamento è il primo segnale per diffondere e favorire comportamenti ispirati a standard di legalità e eticità nell'operato delle pubbliche amministrazioni sia all'interno che all'esterno.

L'ANAC già nell'aggiornamento dello scorso anno ne auspicava una revisione da parte di ciascuna amministrazione pubblica, diretta a integrare, adeguare e personalizzare il codice nazionale a quelle che sono le proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

L'IRPET, quindi, pur già dotato di un proprio codice (integrativo di quello nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), nel corso del 2019, con procedura partecipata, ha approvato un nuovo codice di comportamento contenente specifiche previsioni ulteriori rispetto a quelle già definite precedentemente (determina del direttore n. 42 del 30.09.2019). In particolare il nuovo testo del codice pone attenzione ai comportamenti eco-responsabili da parte del personale nonché all'uso dei beni aziendali.

Esso Al codice di comportamento è stata data la più ampia diffusione attraverso: la pubblicazione sul sito internet istituzionale- il codice è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "codici di condotta"; la diffusione a dipendenti e collaboratori, anche per i nuovi assunti, nonché a tutti i collaboratori o consulenti dell'Istituto, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. Inoltre, i contenuti degli atti di incarico, della documentazione relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitura e dei relativi contratti sono adeguati alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013, mediante inserimento di apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice generale e da quello dell'IRPET sopra richiamato.

e) Altre iniziative

IRPET già con il PTPC 2014 ha adottato una serie di misure di prevenzione che, o perché previste direttamente dalla legge o perché altamente "consigliate" dall'Autorità Anticorruzione, rappresentano un valido strumento per eliminare o quanto meno limitare/neutralizzare il realizzarsi del fenomeno corruttivo nei vari processi a rischio.

Per l'analisi di molte di esse si rinvia alle indicazioni dei precedenti Piani, soffermandosi in questa sede su temi su cui nel PNA 2016 l'Autorità ha svolto approfondimenti o fornito indicazioni più specifiche.

Si tratta delle seguenti misure:

• Rotazione del personale

Con riguardo alla realizzazione in IRPET della misura organizzativa della rotazione, come osservato ed esposto nei precedenti Piani, dall'analisi del contesto organizzativo interno risulta confermata la difficoltà correlata alla peculiare natura e struttura dell'Istituto. Le ridotte dimensioni dell'IRPET, nonché la sua peculiare natura di Ente di ricerca, si riflettono infatti sulla possibilità per l'Istituto di operare una rotazione del personale nei settori più a rischio, poiché il personale a questi assegnato (si pensi ad esempio alla gestione delle procedure di affidamento, quale area ad alto rischio di corruzione) è connotato da professionalità diverse e non sostituibili con quelle specifiche necessarie invece per l'esecuzione dei compiti di ricerca scientifica o degli altri servizi "strumentali" e "trasversali" dell'Istituto, quali la Segreteria della direzione, il

Protocollo, la gestione presenze ed assenze, la gestione del patrimonio librario e bibliotecario, la gestione del sistema informatico, gli allestimenti editoriali.

Se tra le cause degli eventi rischiosi contemplate nel presente Piano è annoverato ‘il perdurante svolgimento di funzioni ed attività da parte di determinati dipendenti’, a fronte del quale la rotazione costituisce misura preventiva atta a neutralizzare il conseguente evento del consolidamento di relazioni da cui possono scaturire dinamiche improprie nella gestione amministrativa, è tuttavia da rilevare che la situazione di scarsità ed infungibilità del personale addetto alle attività proprie dei processi di rischio, rende alquanto difficile, se non impossibile, attuare una alternanza in tali funzioni avvalendosi di personale di altri uffici, dati i profili eterogenei delle risorse presenti in istituto che non presentano competenze e professionalità attinenti la materia.

In ragione della propria struttura organizzativa e del numero ridotto di personale, l’Istituto adotta da sempre modalità operative di tipo partecipativo e di piena e larga condivisione nello svolgimento delle procedure e delle attività istruttorie. L’esecuzione delle mansioni non avviene mai in modo isolato da parte degli operatori, bensì sempre in costante dialogo e collaborazione.

E’ invece confermato l’impegno, per quanto reso possibile dalla articolazione organizzativa, ad una rotazione tra i dirigenti responsabili di struttura operativa. Come dimostra anche l’ultimo aggiornamento dell’articolazione della struttura dirigenziale dell’IRPET (determinazione n. 2/2018), nell’ottica di garanzia della legittimità dell’operato dei vari servizi- salvo le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento- il Direttore effettua una rotazione nell’attribuzione delle funzioni e dei servizi per le risorse ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

E’ altresì garantito il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT da parte dei dirigenti, al fine di consentire al Responsabile di assolvere al suo compito di “*vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano*”, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure previste per fare fronte al rischio.

Consapevoli dell’impossibilità di programmare una rotazione ordinaria, resta inteso che qualora nell’esecuzione degli obblighi informativi nei confronti del RPCT venga accertata la sussistenza di fenomeni corruttivi sarà attuata la c.d. rotazione ‘straordinaria’, disciplinata dall’art. 16, co. 1, lett. 1-quater, del D.Lgs. 165/2001 secondo le raccomandazioni fatte dall’ANAC. Anche per la rotazione “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, infatti, l’Autorità sottolinea la “*necessità di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l’applicazione della misura*”; ne discende che, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, l’amministrazione procederà alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.

- *Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*
- *Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali*
- *Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali*
- *Misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage) – art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001*
- *Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione*
- *Patti di integrità*
- *Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile*

Nonostante nel presente aggiornamento non vi siano modifiche da annotare, tali misure continuano a mantenere la loro efficacia e, di conseguenza, l'Istituto prosegue nella loro attuazione e verifica secondo il monitoraggio programmato.

4.2. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Le misure specifiche si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Tra le misure specifiche si ricorda quella appositamente individuata per far fronte al rischio insito nel processo di “**conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni**” all'IRPET, (processo compreso nell'Area di rischio A: **Processi di acquisizione e progressione del personale** e attuata con l'adozione della nuova regolamentazione che prevede una procedura per il conferimento degli incarichi individuali di lavoro autonomo di cui all'art. 7, co. 6 e ss del d.lgs. 165/01, previa pubblicazione di avviso di selezione e, quindi, garantista della massima pubblicità e della massima partecipazione.

L'attuazione delle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza secondo la nuova regolamentazione ha importanti riflessi sulla prevenzione della corruzione, andando a limitare il verificarsi di fenomeni rischiosi legati alla precedente disciplina, come sopra sintetizzata.

A partire dall'edizione 2016-2018 del PTPC è stata posta inoltre l'attenzione su di un altro processo ad alto rischio di corruzione, cioè quello riguardante gli affidamenti diretti nell'ambito dell'area di rischio B “**Contratti Pubblici**”, i quali costituiscono la procedura prevalentemente impiegata nell'Istituto per soddisfare le proprie esigenze di beni e servizi.

Nel paragrafo che segue sono espone le peculiari difficoltà connesse all'area B dei Contratti pubblici, che hanno determinato problematiche e arresti nell'attuazione dei programmi avviati con il Piano del 2016. Le ragioni degli scostamenti registrati sono da ricercare essenzialmente nel quadro normativo delineatosi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e dei successivi interventi attuativi/esecutivi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ulteriori misure specifiche sono suggerite dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 al PNA con riferimento alla gestione di progetti finanziati da fondi europei, come esposto nel paragrafo 4.2.2 che segue.

4.2.1. APPROFONDIMENTO: AFFIDAMENTI DIRETTI – ANALISI DEL RISCHIO E MISURE SPECIFICHE

In occasione del Piano per il triennio 2016-2018, in risposta anche alle indicazioni dell'ANAC contenute nella determinazione n. 12/2015, IRPET ha provveduto all'esame specifico di uno dei processi più a rischio di corruzione, ovvero quello relativo agli “Affidamenti diretti” compreso nell'area di rischio B “Contratti pubblici” che, in ragione delle proprie funzioni e dimensioni, è risultato la procedura di scelta del contraente utilizzata in misura prevalente rispetto alle altre previste dal codice degli appalti pubblici. Dall'analisi dei dati contrattuali del triennio precedente è stato infatti appurato che il ricorso all'affidamento diretto rappresenta, nel nostro Istituto, lo strumento più diffuso e ricorrente quale modalità di individuazione del contraente.

Cause principali che determinano tale situazione di gestione dell'attività contrattuale sono state ravvisate nell'entità degli acquisti da effettuare, ma soprattutto nella categoria contrattuale (servizi di ricerca) ovvero nei contenuti specialistici ad essa afferenti, connessi alla missione istituzionale dell'IRPET e correlati alla programmazione, a carattere annuale.

Illustrate le cause principali del ricorso da parte dell'Istituto alle procedure di affidamento diretto, sono stati delineati i possibili rimedi, individuando misure ulteriori, con l'intento di impostare un programma volto, se non a superare, quanto meno ad attenuare il ricorso a tale procedura semplificata.

Il riferimento è in particolare alla previsione di una programmazione degli affidamenti, diretta a valutare la possibilità di accorpate servizi comuni seppur rispondenti a aree diverse, compatibilmente con la struttura, l'organizzazione, ma soprattutto la programmazione (a carattere annuale) dell'Istituto, attuando un bilanciamento dei principi generali di trasparenza, imparzialità, tutela della concorrenza (*par condicio* dei concorrenti) e divieto di discriminazioni con gli altrettanto fondamentali valori di semplificazione e tempestività (che implica il non aggravamento del procedimento), ma soprattutto di efficacia, efficienza, economicità uniti a quello della qualità della prestazione che il futuro contraente dovrà fornire. Accorpate infatti può gravare sulla tempestività e efficacia, oltre che sull'economicità e qualità della prestazione. Nel processo di attuazione delle suddette misure tese a correggere e limitare il ricorso allo strumento dell'affidamento diretto, tuttavia, è intervenuto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti).

L'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti ha determinato inevitabili rallentamenti e battute di arresto nell'attuazione di quanto programmato; da un lato, ha richiesto un impegno sempre maggiore della struttura dedicata nell'analisi della nuova normativa e nel successivo adeguamento delle procedure e della relativa modulistica, dall'altro ha generato il delinarsi di un quadro normativo profondamente innovato, sul quale continuano ad intervenire orientamenti di rettifica e interventi regolatori da parte dell'ANAC, con l'ulteriore aggravio legato alla inevitabile necessità di coordinarsi con la centrale regionale di committenza, giusta la propria natura di ente dipendente di Regione Toscana.

Notevoli sono state, dunque, le novità per l'Istituto che hanno avuto ricadute sul percorso avviato con il PTPC nel 2016; si pensi ancora alle nuove regole sui livelli di aggregazione (Art. 37) e sulla "Qualificazione delle stazioni appaltanti" (Art. 38), aventi inevitabili riflessi sulla possibilità per IRPET di gestire in autonomia i propri acquisti di beni e servizi. In difetto dei requisiti di qualificazione previsti l'Istituto, infatti, non può procedere direttamente e in maniera autonoma alle acquisizioni di forniture e servizi per importi stimati pari e superiori alla soglia di 40.000 Euro, con conseguente obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori.

Sul punto si richiamano le considerazioni già esposte al paragrafo 1, sezione II, a proposito della generalizzazione della mappatura delle attività e dei processi, non solo relativamente alla fase di scelta del contraente e di affidamento, ma anche a quella di stipula e di esecuzione del contratto, che valgono anche sulla individuazione delle misure specifiche, consequenziali all'identificazione dei processi di rischio.

4.2.2 APPROFONDIMENTO: MISURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI

Tenuto conto di quanto espresso nelle pagine precedenti (vedi *supra* sezione II, § 1 mappatura) ed in particolare della natura particolare della partecipazione dell'IRPET ai programmi operativi regionali finanziati con fondi europei o altri fondi a destinazione specifica, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica alle AdG dei POR 2014-2020 dei fondi FESR, FSE e FEASR mediante l'esecuzione del Programma delle attività comuni con Regione Toscana, di seguito sono riportate efficaci misure di prevenzione del rischio di corruzione nella gestione ed uso delle risorse pubbliche da parte di assegnatari delle attività di assistenza tecnica.

Deve essere in ogni caso precisato che la concreta ed effettiva definizione e attuazione è condizionata ad azioni e interventi posti in essere dai competenti uffici di Regione Toscana, titolare e responsabile dei programmi operativi. Si tratta delle seguenti misure:

- Definizione e monitoraggio sulle attività effettivamente realizzate, al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella gestione delle risorse assegnate;

- Trasparenza degli atti, dati e informazioni relative all'organizzazione e all'attività attinenti allo svolgimento delle funzioni di gestione dei fondi europei, mediante utilizzo di procedure telematiche nei rapporti con l'Autorità di Gestione (AdG);
- Definizione e adozione di un sistema informativo adeguato, che permetta alle autorità di controllo di disporre di tutti i dati relativi alle attività affidate, anche attraverso banche dati interoperabili;
- Organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento del personale impiegato, nonché seminari, convegni per la diffusione di informazioni e *best practice*;
- Predisposizione di codici di comportamento che prevedano obblighi appositi relativamente alla gestione delle risorse nell'ambito di tali attività;
- Predisposizione di manuali operativi per l'efficace espletamento delle attività.

5. MONITORAGGIO: TEMPI E MODALITÀ DI CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.

Il monitoraggio circa l'applicazione complessiva del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Ciascun dirigente, inoltre, è responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione relative ai processi/procedimenti di sua competenza, come indicato nella tabella allegato B, in cui viene altresì previsto l'ufficio/referente per l'effettuazione del controllo ed uno scadenziario preciso entro cui la verifica deve essere effettuata. Durante il monitoraggio si dovrà prestare attenzione ai suoi aspetti:

- a. tempestività dell'adempimento
- b. livello di adempimento
- c. criticità riscontrate
- d. suggerimenti

L'esito dei controlli, con tali indicazioni, potrà essere riportato in schede, previamente predisposte e consegnate ai soggetti interessati, i quali provvederanno ad inviarle compilate al responsabile della prevenzione della corruzione entro il mese di ottobre dell'anno, onde consentire di riportare tali risultati nella relazione annuale da elaborare per legge entro il 15 dicembre di ogni anno ed accompagnare al P.T.P.C. dell'anno successivo.

La sede di ascolto costante con i dirigenti è poi costituita dai periodici e regolari incontri di coordinamento con la Direzione, nel cui ambito sono affrontate anche le problematiche connesse all'attuazione delle azioni e obblighi in materia. Ogni iniziativa di ascolto mira a migliorare i contenuti del Piano e la comunicazione online dell'ente.

A tale ultimo proposito l'IRPET ha già in essere un canale per l'ascolto degli stakeholders, mediante contatto e-mail indicato sul sito nella apposita pagina "Anticorruzione" (<http://www.irpet.it/anticorruzione>) creata nella sezione Amministrazione trasparente.

SEZIONE III – Trasparenza

INTRODUZIONE

Molte e significative sono state le modifiche apportate alla disciplina in tema di trasparenza dal D.Lgs. 97/2016 (meglio noto come F.O.I.A.). Tra queste si ricorda l'incorporazione ed integrazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (già P.T.T.I.) nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (già P.T.P.C.), i quali diventano un unico Piano (P.T.P.C.T.), nel quale va chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

La programmazione sulla trasparenza non è più dunque identificata in un autonomo atto, bensì diventa parte integrante del P.T.P.C. che, secondo il dettato dell'art. 10 del D.LGS. 33/2013 (così come riformato), deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Dall'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione ne discende che la sezione del PTPC sulla trasparenza va impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Caratteristica essenziale della trasparenza, secondo il novellato articolo 10, è infatti l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

In particolare, come meglio precisato dall'Autorità nelle Linee guida adottate con delibera n. 1310/2016, sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, comma 8, L. 190/2012, art. 10, comma 3, D.Lgs. 33/2013), da pubblicare insieme a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza contenente l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, documenti e informazioni (art. 10, c. 1, D.Lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario ed indefettibile del PTPC, la cui mancanza - prosegue l'Autorità - configura fattispecie sanzionabile.

Con le modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 97/2016 si è reso necessaria un'opera di ricognizione dei vari obblighi di pubblicazione (oggetto di abrogazioni, modifiche, integrazioni e sostituzioni) al fine di adeguare e aggiornare le diverse pagine di Amministrazione Trasparente, oltre all'adeguamento della sezione dedicata al nuovo regime di accesso civico, oggi costituito dalle due forme dell'accesso semplice e generalizzato. In particolare, la nuova forma di accesso civico 'generalizzato' risponde al dichiarato intento di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”* (art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013).

1. LA PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

1.1 Obiettivi strategici (rinvio)

Richiamato quanto esposto nelle precedenti pagine (sezione I § 1), gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, definiti dall'organo di indirizzo insieme a quelli di prevenzione della corruzione ai sensi del novellato art. 1, comma 8, della L. 190/2012, costituiscono contenuto necessario del PTPC ed in particolare della relativa sezione sulla trasparenza.

Sono di seguito esposte le azioni in materia di trasparenza attivate dall'Istituto tenendo conto dell'esigenza primaria, espressa dal legislatore nel novellato art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, della promozione di maggiori livelli di trasparenza, in funzione della quale l'Autorità dà, ad esempio, come indicazione possibile quella di pubblicare “dati ulteriori” oltre a quelli

espressamente oggetto di obbligo di pubblicazione secondo specifiche norme di legge, relativamente a specifiche aree di rischio.

OBIETTIVO STRATEGICO: Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa

OBIETTIVO OPERATIVO 1: A seguito del riordino della disciplina sui contenuti e modalità relative agli obblighi di pubblicazione a carico delle Pubbliche Amministrazioni, è stata operata una ricognizione generale delle modifiche ed integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati dal nel d.lgs. 33/2013, al fine di potersi adeguare alla nuova normativa vigente.

Tale lavoro impone un continuo impegno dei vari responsabili e del personale assegnato alle rispettive strutture per garantire l'attuazione quanto più possibile tempestiva della pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò rende innanzitutto necessario una periodica ricognizione normativa degli obblighi di pubblicità al fine di monitorare lo status di attuazione del decreto in oggetto da parte dell'Istituto, evidenziando i contenuti non ancora oggetto di pubblicazione sul sito o comunque non pienamente in linea con le nuove previsioni del decreto e, conseguentemente, di programmare gli interventi. A tal fine, riferimento costante per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente è attualmente costituito dall'allegato 1 alla delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell'ANAC, sostitutivo dell'Allegato 1 della delibera n. 50/2013.

Nell'ambito del suddetto obiettivo sono di seguito delineate le azioni intraprese dall'Istituto:

AZIONE 1.1: Aggiornamento ed implementazione dei contenuti della sezione "Amministrazione trasparente" secondo gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa del D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016.

Tale azione comprende il regolare aggiornamento dei dati e documenti da pubblicare in "Amministrazione trasparente" in attuazione del d.lgs. 33/2013, secondo le modifiche ed integrazioni introdotte con il D.Lgs. 97/2016 e con la periodicità stabilita. Il perseguimento dello scopo di una corretta e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni, con aggiornamento ed integrazione dei contenuti delle diverse pagine di "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dall'ANAC nella citata delibera n. 1310/2016, richiede notevole impegno delle strutture e al personale impegnati nei diversi aspetti interessati dalla normativa, che potrà avere una incidenza sui tempi.

AZIONE 1.2: Aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013, integrato con eventuali ulteriori e specifici obblighi introdotti da separate norme, sulla base di apposita ricognizione periodica della normativa.

Tale elenco sarà utile per monitorare lo status di attuazione degli obblighi da parte dell'Istituto, al fine di programmare tempestivamente la regolarizzazione e completamento delle informazioni e dei dati da pubblicare; l'elenco sarà inoltre utilizzabile per il controllo da parte dell'oiiv sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV.

La ricognizione normativa ed aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di pubblicazione, come risultanti dall'allegato 1 alla delibera 1310/2016 (sostitutivo dello schema prodotto dalla CIVIT nel 2013, allegato 1 alla delibera 50/2013), , è infine utile per la valutazione di quegli obblighi di legge dalla cui violazione discendono forme di responsabilità dirigenziale: si fa riferimento, ad esempio, alle integrazioni apportate alla normativa sul personale disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 e ad altre norme specifiche in materia ad esempio finanziaria e di patrimonio.

AZIONE 1.3: Nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nel nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013, è oggetto di esame l'opportunità di individuare "dati ulteriori" da pubblicare in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, considerando a tal fine i dati eventualmente richiesti con l'accesso generalizzato.

OBIETTIVO OPERATIVO 2: Attuazione delle nuove previsioni in materia di trasparenza ed accesso civico.

A seguito dell'unificazione del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, la sezione del PTPC sulla trasparenza diventa sede per l'organizzazione delle modalità per l'individuazione e l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

La necessità di adeguamenti deriva, poi, dall'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

AZIONE 2.1: Predisposizione, per ciascun obbligo, di uno schema che riporta l'indicazione dei soggetti e degli uffici responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni (vedi tabella allegato D). In ragione delle ridotte dimensioni dell'IRPET e dell'articolazione della sua struttura organizzativa, la formazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati per la pubblicazione sono svolte tutte dal dirigente responsabile dell'attività cui gli stessi di volta in volta si riferiscono.

AZIONE 2.2: Adozione del Regolamento di disciplina delle diverse tipologie di accesso esistenti. Si tratterà di una disciplina interna che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre forme esistenti nonché contenente le informazioni sulla procedura e modalità per l'esercizio del diritto da parte degli interessati, in aggiunta e precisazione della pagina della sezione "Amministrazione trasparente", contenente le informazioni e la modulistica sulle procedure di accesso civico e di accesso agli atti.

1.2 Ascolto degli stakeholder (c.d. portatori di interesse)

L'IRPET rende liberamente consultabile il presente Piano, le precedenti edizioni e tutti i suoi successivi aggiornamenti agli stakeholder interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare, gli stakeholders dell'IRPET sono da individuare, secondo quanto emerge dalla stessa legge istitutiva, oltre che nella Giunta e nel Consiglio Regionale della Toscana, quali diretti interessati dell'attività di studio e ricerca dell'Istituto, anche nelle Università degli studi della Toscana, Unioncamere, confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali, nonché delle cooperazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. Infatti, proprio questi ultimi soggetti, ai sensi dell'art. 10 bis della L.59/96 istitutiva dell'IRPET (e s.m.i.) sono i componenti della "Conferenza consultiva", indetta annualmente dal Direttore del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET, prima dell'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'ente ed a cui partecipano altresì i membri del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore e il Presidente dell'IRPET ed i membri del Comitato scientifico. Tale Conferenza consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sul programma annuale e pluriennale di attività dell'IRPET: in tal modo è assicurata una massima partecipazione dei soggetti interessati agli obiettivi programmatici dell'Istituto.

In aggiunta a ciò, a corollario del principio dell'accessibilità e conoscibilità dei dati e delle informazioni – nonché per la raccolta di eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate- tutti i soggetti interessati possono fare ricorso alle due differenti modalità di coinvolgimento:

- diretto: attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente”, contenente tutti i dati, i link e le informazioni sulla propria attività, l’Istituto si manifesta in modo del tutto trasparente agli stakeholder;
- partecipato: il PTPC adottato, corredato delle relative tabelle, sarà pubblicato e consultabile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; le osservazioni e le proposte dei cittadini perverranno all’indirizzo mail del responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza indicato sul sito web dell’IRPET nella pagina “Anti-corruzione” e costituiranno oggetto di valutazione per apportare modifiche ed aggiornamenti al Piano, nonché per correggere e modificare la qualità e modalità dei dati da pubblicare e pubblicati. Questa modalità assicurerà e favorirà lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

1.3 Trasparenza e protezione dei dati

A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal 19 settembre 2018 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua la disciplina nazionale in materia di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) è tornato sul tavolo di discussione il tema dei rapporti tra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e correlati diritti di accesso civico, e tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di Pubbliche Amministrazioni è rimasto sostanzialmente inalterato; base giuridica dei trattamenti da parte delle amministrazioni, anche nel vigente quadro normativo, resta la legge o altra fonte normativa secondaria (es regolamento) nei casi previsti dalla legge.

Dunque, in presenza ed in attuazione della disciplina legislativa -oggi rappresentata principalmente dal D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza)- ogni P.A. metterà a disposizione sui propri siti istituzionali (nella sezione Amministrazione Trasparente) informazioni e documenti contenenti dati personali, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’articolo 5 del Reg. UE 2016/679, quali quelli della liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, responsabilizzazione del titolare, ma soprattutto quelli di adeguatezza, pertinenza e rilevanza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (nel caso di specie finalità della pubblicazione), con il conseguente dovere di eliminare dai documenti e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, tutti i dati personali non necessari e pertinenti alle finalità di trasparenza che si intendono soddisfare (si veda a tal fine anche l’art. 7 bis co. 4 del D.Lgs. 33/2013)¹.

Relativamente ai dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, occorre farsi carico di ottemperare al generale divieto di diffusione di tutti i dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, nel rispetto di tutte le norme sulla riservatezza. I dati e le modalità di pubblicazione devono inoltre essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto del principio di proporzionalità.

¹ Riguardo alle cautele e accorgimenti che le PP.AA. devono adoperare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (in G.u. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it attualmente in corso di aggiornamento).

2. I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

Come più volte espresso, con l'incorporazione del PTTI nel PTPC, secondo il dettato del nuovo articolo 10 del D.Lgs. 33/2013, contenuto essenziale della sezione della trasparenza diventa l'indicazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni e di quelli cui spetta la pubblicazione degli stessi.

In tal modo, precisa l'ANAC, non viene meno la programmazione della trasparenza (la quale semplicemente passa dall'essere concepita come atto autonomo a specifica sezione del PTPC e sua principale e fondamentale misura di prevenzione), ma anzi *“la nuova sezione del PTPCT sulla trasparenza [deve] essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e pubblicazione dei dati”* ai sensi del D.Lgs. 33/2013. A tal fine, devono essere identificati ed indicati i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture a garanzia di standard elevati di trasparenza.

Ciò significa, in altre parole, che tale sezione dovrà essere connotata da uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono indicati i soggetti competenti, in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, anche senza indicazione del nominativo della persona che riveste quel ruolo (azione 2.1 - tabella trasparenza).

2.1 Il Responsabile della trasparenza

In coerenza con il nuovo dettato dell'art. 1 comma 7 della L. 190/2012, in IRPET il Responsabile per la trasparenza è individuato nella stessa persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca, con funzioni di coordinatore e vicario del Direttore dell'IRPET.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.2 La responsabilità dei dirigenti per la trasmissione dei dati

Con le modifiche al D.Lgs.vo 33/2013 risulta ulteriormente ampliata la sfera di responsabilità dei dirigenti (si veda *supra* §1 collegamento tra obiettivi strategici trasparenza e *performance*), in ordine alla trasparenza della loro attività e alla individuazione/elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni che costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ossia del risultato della loro funzione al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e dell'Allegato 1 alla delibera dell'ANAC n. 1310/2016 i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Spetta, dunque, ai dirigenti responsabili delle strutture operative, ognuno per l'ambito di attività di rispettiva competenza, partecipare all'individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni concernenti le attività della propria struttura, nonché contribuire all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dalla presente sezione.

In collaborazione con il RPCT, a tutti i dirigenti dell'IRPET, in quanto responsabili di strutture operative è inoltre affidata l'attuazione delle misure di monitoraggio e di vigilanza

sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza (si rinvia al supporto conoscitivo ed informativo al RPCT ai sensi dell'art. 1, co., 9 lett. c) della L. 190/2012, dell'art. 16, co. 1 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 8 del DPR 62/2013 – *supra* misura rotazione).

2.4 La responsabilità per la pubblicazione dei dati

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** per la pubblicazione e di quello cui spetta la pubblicazione all'interno dell'IRPET, l'Autorità – nella più volte citata delibera 1310/2016 - ha precisato che in enti di piccole dimensioni (come l'IRPET) *“può verificarsi che chi detiene il dato sia anche quello che lo elabora e lo trasmette per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione trasparente”*.

Anticipando i contenuti del successivo § 3.1, la pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione “Amministrazione Trasparente” avviene secondo le seguenti modalità come indicato, per ciascuna tipologia dato da pubblicare, nella tabella allegata (cfr. tabella trasparenza All. D).

- la struttura competente alla pubblicazione sul web è il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, a cui i dirigenti responsabili, ciascuno per i procedimenti di propria competenza, trasmettono i dati per la pubblicazione (art. 43, comma 3, d.lgs. 33/13);
- i dati ed informazioni sono raccolti ed elaborati dal responsabile di ciascuna struttura competente che, verificatane la correttezza, completezza ed integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l'obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel Piano stesso o comunque in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;
- il responsabile della gestione del sito web dell'IRPET informa la struttura richiedente dell'avvenuta pubblicazione in modo che ne venga verificata la completezza e correttezza;
- tutte le fasi relative alla pubblicazione dei contenuti informativi sul portale web sono tracciate per consentire il monitoraggio delle attività da parte del RPCT.

2.4 Uffici coinvolti per la trasmissione e pubblicazione dei dati

Riassumendo, nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, il RPCT è coadiuvato da tutti i dirigenti responsabili di struttura operativa, cui è affidato il compito, ciascuno per le attività inerenti la propria struttura, di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla trasmissione dei dati e delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Piano.

A tal fine, il responsabile della trasparenza effettua un monitoraggio sull'assolvimento dei compiti rispettivi, presentando nel corso degli incontri con gli altri dirigenti in sede di Coordinamento, lo stato di avanzamento degli obiettivi assunti ed i risultati sul monitoraggio.

2.5 I rapporti tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Responsabile della Protezione dei Dati

Come previsto dalla normativa di riferimento, il Responsabile della Protezione dei Dati di IRPET viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto da tutti i dirigenti dell'Ente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, riconoscendo allo stesso l'esercizio delle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

Resta pertanto fermo che, da un lato, il suddetto responsabile, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, costituisce figura di riferimento anche per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e, dall'altro lato, lo stesso Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è tenuto ad informare il RPCT circa eventuali criticità nella applicazione della normativa di che trattasi, in grado di incidere sulla corretta

attuazione delle misure previste dal presente Piano, e ciò anche ai fini dei necessari interventi correttivi.

3. DATI DA PUBBLICARE

Con l'avvento del D.Lgs. 33/2013 il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

La sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'IRPET nel corso di questi anni si è arricchita di numerosi dati e di informazioni individuati quali pubblicazioni obbligatorie dal D.Lgs.33/2013 e dell'Allegato alla delibera ANAC (già CIVIT) 50/2013, con le modifiche, integrazioni ed aggiornamenti di volta di volta introdotte dal legislatore, garantendo il regolare e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

In particolare, le diverse e numerose sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sul sito web dell'IRPET sono state denominate come indicato dal Decreto legislativo 33/2013 e poi precisato nell'allegato 1 della delibera n. 50/2013. Attenzione particolare è stata inoltre rivolta alla qualità delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale; nonostante le difficoltà organizzative ed il conseguente sforzo da parte delle strutture, risulta confermato in questi anni l'impegno dei vari soggetti nel garantire il costante aggiornamento, l'integrità, la completezza, la tempestività, la facile accessibilità e semplicità di consultazione, nonché la loro comprensibilità. L'importanza di osservare i criteri di qualità appena elencati rappresenta uno degli aspetti più rilevanti anche nella nuova disciplina.

A seguito delle modifiche o integrazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016 su diversi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, l'Autorità ha predisposto una nuova tabella allegato 1 alla delibera n. 1310/2016 che, in sostituzione di quella allegata alla pregressa delibera n. 50/2013, contiene l'elencazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione dei siti web "Amministrazione trasparente". Tale nuova tabella recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare, apportando gli adeguamenti alla struttura della sezione, resi necessari per effetto dell'abrogazione o integrazione di taluni obblighi.

La tabella predisposta dall'Istituto (Tabella Allegato D) e contenente l'indicazione dei contenuti e degli adempimenti in materia, oltre al soggetto responsabile per la trasmissione e per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti, è strutturata secondo le previsioni della nuova mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, di cui all'allegato 1 alle Linee guida ANAC n. 1310/2016.

La dicitura "n.a." ("Non applicabile") rilevabile in alcune caselle della tabella indica i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa, in quanto non pertinenti rispetto alla natura ed alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'IRPET quale ente regionale di ricerca.

3.1 Modalità di pubblicazione

Conformemente alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel documento "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*", approvate con delibera 1310/2016, nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza è da sempre utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo ed alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali.

Nel nuovo Capo I-ter “Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”, il legislatore del D.Lgs. 97/2016 ha raccolto articoli dedicati alla qualità dei dati e delle informazioni pubblicate, ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate sui siti.

Nelle more della definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi annunciati dall’Autorità ed in osservanza delle indicazioni fornite nelle linee guida approvate con deliberazione n. 1310/2016, permane l’obiettivo operativo dell’Istituto di innalzare la qualità e semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate, secondo le modifiche apportate agli obblighi di pubblicità.

I contenuti delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’IRPET sono al momento pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;
2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
3. ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) sarà contestualizzato in modo puntuale: sarà evidente il riferimento all’intervallo temporale, a cui fanno riferimento, e al settore organizzativo (strutture e uffici) responsabile della pubblicazione/contenuto.

Restando fermi i suddetti criteri, si intende ove possibile:

- utilizzare, ove possibile, tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni, in funzione della comprensibilità e della semplicità di consultazione di informazioni chiare e immediatamente utilizzabili
- esporre in corrispondenza dei diversi contenuti la data di aggiornamento, avendo cura di distinguere la versione iniziale dai successivi aggiornamenti.

L’attuazione degli obblighi terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e **protezione dei dati personali**.

Come espressamente previsto dall’art. 1 co. 9 della L. 190/2012 e dall’art. 7-bis, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, può pubblicare “dati ulteriori” la cui pubblicazione non sia prevista dal D.Lgs. n. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge. La pubblicazione di questi ulteriori dati deve avvenire nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nel nuovo art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013, nonché della normativa in materia di tutela della riservatezza, procedendo a rendere anonimi i dati personali eventualmente presenti.

Restano inoltre validi i criteri di qualità della pubblicazione dei dati, fissati nella delibera n. 50/2013, secondo cui le amministrazioni hanno l’onere di pubblicare informazioni esatte e sempre aggiornate, senza che le stesse vengano estrapolate dal contesto nel quale sono inserite.

Per quanto riguarda in particolare la modalità di pubblicazione on line dei dati personali, l’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere “pubblicati in formato di tipo aperto” e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’Autorità garante della privacy, nelle linee guida in materia pubblicate nel 2014, esplicitando lo scopo della norma (non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per fruire delle informazioni), chiarisce che queste norme impongono solo di pubblicare i “dati in formato di tipo aperto” (in un formato es. .txt neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi) e non di pubblicare “dati di tipo aperto” (open data) e cioè

dati che possono essere riutilizzati da qualsiasi utente per tutte le finalità possibili, comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

In ordine al riutilizzo, inoltre, l'Autorità Garante per la privacy nel 2014 ha richiamato le amministrazioni all'applicazione dell'art. 11, lett. b) del Codice Privacy, nel quale si dispone che i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per finalità estranee a quelle per le quali gli stessi sono raccolti, ricadendo sulle amministrazioni l'adozione di idonei accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio di un loro impiego improprio, come l'obbligo, ad esempio, di inserire nei propri siti specifici alert "che informino il pubblico sui limiti di utilizzo imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali".

A tale ultimo fine, nella pagina iniziale di "Amministrazione trasparente" presente nel sito web dell'IRPET è presente un **Alert generale** sulle condizioni di riutilizzabilità dei dati personali pubblicati nella sezione stessa, secondo le Linee Guida in materia dell'Autorità garante della privacy, pubblicate sulla G.U. del 12 giugno 2014.

A seguito della pubblicazione le informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate (ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato ha diritto a chiederne l'aggiornamento e la rettifica).

La durata dell'obbligo di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza amministrativa è individuata dal D.Lgs. n. 33/2013 in 5 anni, ad eccezione dei casi in deroga espressamente indicati: ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza; alcuni dati relativi ai titolari di incarichi politici o di esercizio di indirizzo politico per i quali è previsto il termine di tre anni; nel caso in cui termini diversi siano previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali (che richiede esclusivamente che i dati personali siano conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati). Ciò impone di oscurare tali dati anche prima del termine di cinque anni quando siano raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi abbiano prodotto i loro effetti.

Una importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, che stabilisce che decorsi i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante possibilità di esercizio del diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5, senza necessità che detti dati, atti e informazioni siano conservati nella sezione archivio del sito, la quale quindi scompare.

3.2 Termini di pubblicazione ed aggiornamento dei dati

In relazione alle scadenze per l'aggiornamento fissate dalle norme, l'Istituto procederà all'effettiva pubblicazione di ciascun dato, secondo le modifiche ed integrazioni disposte con D.Lgs. 97/2016, secondo la periodicità stabilita in tempi compatibili con le proprie dimensioni e risorse disponibili.

Nel corso di questi anni l'Istituto ha, infatti, mostrato un costante impegno nell'assicurare il regolare e tempestivo aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in ordine ai dati ed alle informazioni da pubblicare; fattore di rallentamento rispetto alla periodicità stabilita dalla normativa - oggi come allora - risiede nel numero esiguo di risorse dedicate contestualmente impegnate anche nella gestione ordinaria dei compiti istituzionali, il cui rinforzo non può essere raggiunto avvalendosi di personale di altri uffici in quanto trattasi di figure dotate di professionalità inidonee a quelle necessarie.

4. ACCESSO CIVICO

4.1 L'accesso civico generalizzato (FOIA): caratteristiche e distinzione con accesso civico "semplice"

Tra le novità di maggior rilievo apportate dal D.Lgs. 97/2016 al decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) si annovera l'introduzione di una nuova forma di accesso civico (c.d. “**accesso generalizzato**”), con la quale è stato ampliato il regime di accesso previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.

Il nuovo accesso generalizzato, definito al comma 2 del novellato art. 5 del decreto trasparenza, prevede che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*”.

Si tratta, in estrema sintesi, di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Per quanto riguarda i dati, le informazioni ed i documenti per i quali è normativamente previsto l'obbligo di pubblicazione, permane l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nei casi in cui non fosse già presente nella apposita sotto-sezione di “Amministrazione trasparente”. L'accesso generalizzato, infatti, non sostituisce bensì si aggiunge all'accesso civico “semplice” (d'ora in poi “**accesso civico**”) previsto dal comma 1 del medesimo art. 5 del decreto trasparenza già disciplinato nel citato decreto prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016 e volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege* all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

La *ratio* del nuovo istituto risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza).

Nel novellato decreto 33/2013, l'originaria finalità del diritto di accesso civico strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, oggi sembra essere destinata ad essere superata da una nuova concezione di libertà di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di interessi giuridici da tutelare, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, salvo il rispetto di alcuni limiti posti a tutela di interessi pubblici e privati tassativamente indicati all'art. 5 bis dello stesso decreto trasparenza.

4.2 Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990

Questa nuova forma di accesso ‘generalizzato’ si distingue inoltre dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi “accesso documentale”).

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso civico **non** richiede alcuna **qualificazione e motivazione**, per cui il richiedente non deve dimostrare la titolarità di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, così come stabilito invece per l'accesso agli atti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

Più esattamente, come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, anche il nuovo diritto di accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “*da chiunque*” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza “*non richiede motivazione*”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a “*chiunque*”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati,

documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Ben diversa è la finalità dell'accesso documentale di cui alla L. 240/90, ossia quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà di tipo partecipativo e/o difensivo rispetto all'attività della pubblica amministrazione a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari e su cui l'attività della p.a. incide.

Ma le due fattispecie si distinguono anche dal punto di vista oggettivo, in quanto i limiti e le esclusioni all'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto trasparenza) sono più ampi e dettagliati rispetto a quello contemplati dall'art. 24 della legge sul procedimento amministrativo per il diritto di accesso documentale.

4.3 Procedura di accesso

Per quanto riguarda l'istituto dell'accesso civico per mancata pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, è il diritto di chiunque di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta, da indirizzare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è gratuita, non ha limiti soggettivi, deve chiaramente identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non deve essere motivata. Il Responsabile della trasparenza di IRPET può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: nicola.sciclone@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591229

La richiesta di accesso civico, indirizzata al responsabile della trasparenza, può essere altresì presentata:

- per mail al responsabile della trasparenza all'indirizzo sopra indicato o a: anticorruzione@irpet.it
- tramite servizio postale ordinario
- direttamente a mano presso l'ufficio protocollo dell'IRPET

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso di ritardo o della mancata comunicazione dell'avvenuta pubblicazione entro il termine di 30 giorni dalla richiesta o ancora di diniego della richiesta da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo il quale conclude il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivazione entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della L.

241/1990 (nel caso di specie pari alla metà di quello originariamente previsto). In particolare, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, il soggetto titolare del potere sostitutivo pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis comma 3 della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell'Istituto, il quale può essere contattato presso i seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: stefano.casini@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591251

A fronte dell'inerzia o del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può ricorrere al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del c.p.a.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti/Accesso civico" sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo e sono altresì disponibili i moduli per la richiesta di accesso, sia al Responsabile della trasparenza che al titolare del potere sostitutivo.

Ad oggi non sono pervenute al RPCT richieste di accesso civico circa l'omessa o errata pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

In accoglimento dell'invito dell'Autorità, è stata creata una pagina contenente la descrizione dei canali e delle modalità per la presentazione delle richieste di accesso generalizzato, esercitabile relativamente ai *dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, soggetti alla precedente procedura dell'accesso civico.

Rinviando a quanto esposto nel § 1 della presente sezione, obiettivo operativo dell'Istituto - da perseguire entro l'arco di vigenza del Piano (prossimo biennio) - è l'adozione di un regolamento interno sull'accesso che disciplini le modalità applicative e gli aspetti procedurali delle tre tipologie di accesso, tenendo fermo l'obiettivo dell'attuazione della trasparenza *sensu lato* inteso.

5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Nel corso del triennio, compatibilmente con le dimensioni organizzative dell'IRPET ed i suoi impegni istituzionali, sarà valutata la possibilità di organizzare o partecipare a iniziative volte a favorire e garantire la diffusione dei temi della trasparenza, della legalità e la promozione della cultura dell'integrità. Le "Giornate della Trasparenza", previste dall'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (come sopra individuati) per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, nonché occasioni per la promozione e diffusione dei contenuti del Piano delle performance, nonché più in generale del Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza:

a) la partecipazione dei cittadini/utenti per individuare le informazioni di concreto interesse per la collettività degli utenti;

b) il coinvolgimento dei cittadini/utenti nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare la qualità dei

servizi e il controllo sociale, sul Piano delle performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (*stakeholders*).

Date le proprie dimensioni e natura, è di auspicio che sia Regione Toscana ad organizzare tali giornate ed ad estenderne la partecipazione a tutti gli enti dipendenti, come appunto l'IRPET.

Al di là delle suddette giornate, i corsi di formazione organizzati per il personale interno all'IRPET saranno occasione per favorire la cultura della Trasparenza.

5.1 Attività di promozione, diffusione e formazione

Nel triennio di vigenza del presente piano IRPET si occuperà, oltre che dell'aggiornamento ed implementazione dei dati secondo le modifiche ed aggiornamenti apportati agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, di analizzare le tipologie di dati che possono essere oggetto di pubblicazione oltre a quelle già inserite e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

L'aggiornamento dei dati, la loro implementazione, la formazione degli operatori, ecc. richiederanno tempo ed impegno dei diversi uffici. Si rimanda a quanto programmato nell'ambito dei sopra elencati obiettivi strategici in considerazione del fatto che lo sviluppo delle azioni procederà in parallelo.

6. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013 il Responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne all'Amministrazione.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016, rimane invariato anche il ruolo fondamentale svolto dai dirigenti responsabili delle strutture che, ai sensi dell'art. 43 comma 3, partecipano all'individuazione ed elaborazione delle informazioni, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché, ai sensi del successivo comma 4, *“controllano -in collaborazione con il RPCT- e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto”*.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto dal responsabile della trasparenza in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nello specifico con il Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, in quanto struttura competente alle pubblicazioni sul sito web. Nei casi di scostamento significativo dei tempi e della qualità dei dati pubblicati viene svolta un'attività di impulso e sollecito per il rispetto degli obblighi previsti.

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il responsabile della trasparenza, dopo aver proceduto per due volte con solleciti mediante nota protocollata indirizzata al responsabile della pubblicazione e al suo superiore, in ossequio all'art. 43, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, segnalerà all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di

valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione, e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione degli obblighi di pubblicazione avverrà con la garanzia del giusto equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali come descritto al precedente punto 3.1.